



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

n° 312

15 maggio 2023

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

S O M M A R I O

ATTI NORMATIVI

- DECRETO RETTORALE REP. N. 528/2023 PROT. 108623 DEL 20/04/2023 - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO - MODIFICA DELLE STRUTTURE DI ATENEIO pag. 4
- DECRETO RETTORALE REP.N. 544/2023 PROT. N.111213 DEL 26/04/2023 - MODIFICA REGOLAMENTI DI STRUTTURE EX ART. 25 DELLO STATUTO IN SEGUITO AL SUBENTRO DEL DIPARTIMENTO DIMEC NEI RAPPORTI DEL DIPARTIMENTO DIMES CON LE MEDESIME STRUTTURE pag. 5
- DECRETO RETTORALE REP. N. 547/2023 PROT.N. 113164 DEL 27/04/2023 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE – DIMEVET pag. 35

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ Reclutamento Ricercatori a Tempo Determinato

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2203 PROT. 101099 DEL 13/04/2023 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1359 (All. 2) DELL'01/03/2023 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/A2 – INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/03 – INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE pag. 96
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2291 PROT. 105840 DEL 18/04/2023 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1637 (All. 8) del 14/03/2023 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE

CONCORSUALE 09/E1 – ELETTROTECNICA E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/31
– ELETTROTECNICA pag. 97

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2337 PROT. 108528 DEL 20/04/2023 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1637 (All. 6) del 14/03/2023 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/D3 – IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/25 – IMPIANTI CHIMICI pag. 99

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2370 PROT. 109616 DEL 21/04/2023 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1637 (All.5) del 14/03/2023 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/A3 – PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/21 – METALLURGIA pag.100

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2382 PROT. 109632 DEL 21/04/2023 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 667 DEL 30/01/2023 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/G1 - SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI E IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/18 - NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE pag. 101

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2383 PROT. 109802 DEL 21/04/2023 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1637 (All. 1) del 14/03/2023 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/A1 – BOTANICA E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/01 – BOTANICA GENERALE pag. 102

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2585 PROT. 121464 DEL 05/05/2023 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 665 (All. 1) DEL 30/01/2023 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E2 – INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/33 – SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA pag. 103

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2587 PROT. 121467 DEL 05/05/2023 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 669 DEL 30/01/2023 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/A1 - ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO E IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/01 - ECONOMIA ED ESTIMO RURALE pag. 104

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2588 PROT. 121468 DEL 05/05/2023 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 8042 DEL 14/12/2022 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO

AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/D2 - DIRITTO TRIBUTARIO E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/12 - DIRITTO TRIBUTARIO

pag. 105

➤ **Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo**

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2096/2023 PROT. N. 95974 DEL 05/04/2023 DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE PER 3 POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PREVALENTEMENTE RIFERITE ALLE ESIGENZE DELLE SEGUENTI STRUTTURE DI QUESTO ATENEIO: DIPARTIMENTI E CENTRI INTERDIPARTIMENTALI, INDETTA CON D.D. 7606/348965 DEL 28.11.2022, COSI' COME MODIFICATA DALLA D.D. 8357/400049 DEL 27.12.2022 E PUBBLICATA SUL PORTALE DI ATENEIO IN DATA 29.11.2022

pag. 106

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2098/2023 PROT. N. 95977 DEL 05/04/2023 DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE PER UN POSTO DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA TECNICO - SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DI QUESTO ATENEIO, INDETTA CON D.D. 7605/348964 DEL 28.11.2022 E PUBBLICATA SUL PORTALE D'ATENEIO IL GIORNO 29.11.2022

pag. 108

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2281/2023 PROT.N. 105805 DEL 18/04/2023 DI CHIUSURA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE "GUGLIELMO MARCONI" – DEI DI QUESTO ATENEIO, PROFILO TECNICO INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE ESPERTO IN PROJECT MANAGEMENT, PRIORITARIAMENTE RISERVATO A VOLONTARIO DELLE FFAA., INDETTO CON DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 4855/171681 DEL GIORNO 26.07.2022, AVVISO PUBBLICATO SULLA G.U. – 4^ SERIE SPECIALE "CONCORSI ED ESAMI" N. 60 DEL 29 LUGLIO 2022.2022

pag. 109

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2282/2023 PROT.N. 105806 DEL 18/04/2023 DICHIARAZIONE DI CHIUSURA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE SIA A TEMPO PIENO CHE PARZIALE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DI CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA "GIACOMO CIAMICIAN" – CHIM DI QUESTO ATENEIO, INDETTO CON D.D. 8301/398071 DEL 22.12.2022 E PUBBLICATO SUL PORTALE DI ATENEIO IN DATA 23.12.2022

pag. 110

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2287/2023 PROT.N. 105812 DEL 18/04/2023 DI APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE SIA A TEMPO PIENO CHE PARZIALE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE "GIOVANNI MARIA BERTIN" - EDU DI QUESTO ATENEIO, INDETTO CON DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 8300/398051 DEL GIORNO 22.12.2022, PUBBLICATA SUL PORTALE D'ATENEIO IL 23.12.2022

pag. 111

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2288/2023 PROT.N.105813 DEL 18/04/2023 DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE PER 2 POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE

ECONOMICA 1, AREA BIBLIOTECHE, ESPERTI DI GESTIONE DELLE RISORSE ELETTRONICHE, PER LE ESIGENZE DELL'AREA BIBLIOTECHE E SERVIZI ALLO STUDIO – ABIS DI QUESTO ATENEO, INDETTA CON D.D. 7592/348608 DEL 28.11.2022 E PUBBLICATA SUL PORTALE D'ATENEO IL GIORNO 29.11.2022

pag. 113

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2347/2023 PROT.N. 109124 DEL 21/04/2023 DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE PER 59 POSTI DI CATEGORIA C – AREA AMMINISTRATIVA PER TUTTE LE STRUTTURE DI ATENEO, INDETTA CON D.D. 7609/349000 DEL 28.11.2022 E PUBBLICATA SUL PORTALE D'ATENEO IL GIORNO 29.11.2022

pag. 114

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2552/2023 PROT.N. 119891 DEL 04/05/2023 DI APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 3 POSTI DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA AGRARIA – AUB DI QUESTO ATENEO, DI CUI UN POSTO RISERVATO A VOLONTARIO DELLE FFAA, INDETTO CON DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 7153/303700 DEL GIORNO 10.11.2022, AVVISO PUBBLICATO SULLA G.U. – 4^ SERIE SPECIALE “CONCORSI ED ESAMI” N. 89 DELL' 11.11.2022 pag. 116

➤ **Deleghe**

-DECRETO RETTORALE REP. N. 526/2023 PROT. N. 108620 DEL 20/04/2023- DELEGA AL DIRETTORE GENERALE, AI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI, AI DIRIGENTI IN QUALITA' DI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE A PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

pag. 118

- DELIBERA N. 222 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24/03/2023 – DELEGA PER AUMENTI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E NETWORK NELL'AMBITO DELLA TERZA MISSIONE

pag. 121

ATTI NORMATIVI

**DECRETO RETTORALE REP. N. 528/2023 PROT. 108623 DEL 20/04/2023- REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO - MODIFICA DELLE STRUTTURE DI ATENEO
IL RETTORE**

- VISTA la Legge n. 341 del 19 novembre 1990 ed in particolare l'art. 11;
- CONSIDERATO il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 relativo alle modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3 novembre 1999 n. 509;
- VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 609 del 6 agosto 2013 e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 27 in base al quale le strutture dell'Università di Bologna sono quelle approvate dagli Organi competenti e risultanti dall'apposita banca dati ministeriale;

PRESO ATTO	delle delibere del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale del 05/12/2022 e del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del 05/12/2022 con le quali si propone l'incorporazione del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale nel Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche a decorrere dall'01/01/2023;
RICHIAMATE	le delibere del Senato Accademico del 16/12/2022 e del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2022, con le quali si approva il processo di incorporazione del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale all'interno del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche a decorrere dall'01/01/2023 e la conseguente disattivazione del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale a decorrere dall' 01/01/2023;
ACQUISITO	il parere favorevole formulato dal CUN nella seduta del 23/03/2023, sulla modifica delle strutture di Ateneo riportate nell'apposita banca dati ministeriale;
CONSIDERATO	il provvedimento direttoriale prot. n. 6319 del 06/04/2023 con il quale il Ministero autorizza il Magnifico Rettore a emanare con proprio decreto la modifica del Regolamento didattico di Ateneo

DECRETA

1. È emanata la modifica delle strutture di Ateneo di cui all'art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo relativa alla disattivazione del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale conseguente alla sua incorporazione all'interno del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, come indicato nella banca dati ministeriale <https://ateneo.cineca.it/legge240/>.
2. Il presente decreto è inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 09/05/1989, n. 168.

IL RETTORE

Prof. Giovanni Molari

(f.to digitalmente)

DECRETO RETTORALE REP. N.544/2023 PROT. N.111213 DEL 26/04/2023 - MODIFICA REGOLAMENTI DI STRUTTURE EX ART. 25 DELLO STATUTO IN SEGUITO AL SUBENTRO DEL DIPARTIMENTO DIMEC NEI RAPPORTI DEL DIPARTIMENTO DIMES CON LE MEDESIME STRUTTURE

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n. 1203/2011 del 13/12/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Rettorale n. 2064/2022 del 20/12/2022, con il quale è stato incorporato il Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - DIMES all'interno del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche – DIMEC a decorrere dal 01/01/2023, con conseguente disattivazione del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - DIMES a decorrere dalla stessa data;

VISTI:

- il Regolamento del Centro di Interdipartimentale Alma Mater Research Institute For Human Centered Artificial Intelligence (Alma Human AI), di cui al D. R. rep. n. 2429/2019 del 19/12/2019 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento del Centro Interdipartimentale Alma Mater Research Institute On Global Challenges And Climate Change (Alma Climate), di cui al D. R. n. 2432/2019 del 19/12/2019 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento del Centro Interdipartimentale Alma Mater Institute on Healthy Planet (Alma Healthy Planet), di cui al D. R. rep. 459/2021 del 01/04/2021 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento del Centro di Ricerca Biomedica Applicata – (CRBA), di cui al D. R. rep. n. 1407/2017 del 10/11/2017 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale - CIRI - Scienze della Vita e Tecnologie per la Salute, di cui al D. R. rep. n. 841/2010 del 14/07/2010 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 24/03/2023 e del 20/04/2023, con le quali sono state approvate le modifiche ai regolamenti dei succitati centri di ricerca, in ragione del subentro del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - DIMEC al Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - DIMES anche nelle partecipazioni alle strutture ex art. 25;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche ai regolamenti di funzionamento di strutture ex art. 25 dello Statuto di Ateneo)

1. Sono emanate le modifiche dei regolamenti di funzionamento del Centro di Interdipartimentale Alma Mater Research Institute For Human-Centered Artificial Intelligence (Alma Human AI); Centro Interdipartimentale Alma Mater Research Institute On Global Challenges And Climate Change (Alma Climate); Centro Interdipartimentale Alma Mater Institute on Healthy Planet (Alma Healthy Planet); Centro di Ricerca Biomedica Applicata (CRBA); CIRI Scienze della Vita e Tecnologie per la Salute come segue:

- **Regolamento del Centro di Interdipartimentale Alma Mater Research Institute For Human-Centered Artificial Intelligence (Alma Human AI)**, di cui al D. R. n. 2429/2019 del 19/12/2019 e ss.mm.ii. nelle Disposizioni Finali è inserito come ultimo comma il seguente: *“A seguito dell’incorporazione del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC) come previsto nel Decreto Rettorale rep. n. 2064, prot. n. 395733 del 20/12/2022 a decorrere dal 01/01/2023, ogni riferimento al Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel presente regolamento va riferito al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC).”*;
- **Regolamento del Centro Interdipartimentale Alma Mater Research Institute On Global Challenges And Climate Change (Alma Climate)** di cui al D. R. n. 2432/2019 del 19/12/2019 e ss.mm.ii. nelle Disposizioni Finali è inserito come ultimo comma il seguente: *“A seguito dell’incorporazione del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC) come previsto nel Decreto Rettorale rep. n. 2064, prot. n. 395733 del 20/12/2022 a decorrere dal 01/01/2023, ogni riferimento al Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel presente*

-
- regolamento va riferito al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC).”;*
- **Regolamento del Centro Interdipartimentale Alma Mater Institute on Healthy Planet (Alma Healthy Planet)** di cui al D. R. n. 459/2021 del 01/04/2021 e ss.mm.ii., nelle Disposizioni Finali è inserito come ultimo comma il seguente: *“A seguito dell’incorporazione del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC) come previsto nel Decreto Rettorale rep. n. 2064, prot. n. 395733 del 20/12/2022 a decorrere dal 01/01/2023, ogni riferimento al Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel presente regolamento va riferito al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC).”;*
 - **Centro di Ricerca Biomedica Applicata – (CRBA)** di cui al D. R. n. 1407/2017 del 10/11/2017 e ss.mm.ii., nelle Disposizioni Finali è inserito come ultimo comma il seguente: *“A seguito dell’incorporazione del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC) come previsto nel Decreto Rettorale rep. n. 2064, prot. n. 395733 del 20/12/2022 a decorrere dal 01/01/2023, ogni riferimento al Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel presente regolamento va riferito al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC).”;*
 - **CIRI Scienze della Vita e Tecnologie per la Salute** di cui al D. R. n. 841/2010 del 14/07/2010 e ss.mm.ii., nelle Disposizioni Finali è inserito come ultimo comma il seguente: *“A seguito dell’incorporazione del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC) come previsto nel Decreto Rettorale rep. n. 2064, prot. n. 395733 del 20/12/2022 a decorrere dal 01/01/2023, ogni riferimento al Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel presente regolamento va riferito al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC).”.*

Articolo 2

(Testo Coordinato)

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute ai regolamenti, si riportano in Allegato i testi coordinati a mero titolo informativo, privi di valore normativo.

Articolo 3

(Vigore)

1. Le modifiche di cui all’art. 1 del presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, producono effetti dal giorno successivo alla pubblicazione.

IL RETTORE

Prof. Giovanni Molari

(Firmato digitalmente)

ALLEGATO N. 1 al D.R.544/2023 PROT. N. 111213 DEL 26/04/2023

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA ALMA MATER RESEARCH INSTITUTE FOR HUMAN-CENTERED ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ALMA HUMAN AI)

(emanato con D.R. n. 2429/326191 del 19/12/2019 e successivamente modificato con D.R. 662/110719 del 5/06/2020 e con D.R. ...)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

Articolo 2 (Finalità)

Articolo 3 (Rapporti tra Centro e Dipartimenti partecipanti)

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

Articolo 5 (Direttore)

Articolo 6 (Consiglio)

Articolo 7 (Giunta)

Articolo 8 (Consulta Scientifica)

CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Art. 9 (Adesione dei Dipartimenti dell'università di Bologna)

Art. 10 (Partecipazione a titolo individuale al Centro di docenti e ricercatori dell'Università di Bologna)

Articolo 11 (Unità Scientifiche)

Articolo 12 (Autonomia e gestione)

Articolo 13 (Risorse)

CAPO IV — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

1. il Centro Interdipartimentale Alma Mater Research Institute for Human-Centered Artificial Intelligence - (Alma AI) è una struttura dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 25, dello Statuto di Ateneo.
2. Promuovono il Centro e ad esso partecipano i Dipartimenti di:
 - Beni culturali – DBC
 - Delle Arti – DAR
 - Farmacia e Biotecnologie – FaBiT
 - Filologia classica e Italianistica – FICLIT
 - Filosofia e Comunicazione – FILCOM
 - Fisica e Astronomia – DIFA
 - Informatica - Scienza e Ingegneria – DISI
 - Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali – DICAM
 - Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" – DEI
 - Ingegneria industriale – DIN
 - Interpretazione e Traduzione – DIT
 - Lingue, Letterature e Culture moderne – LILEC
 - Matematica – MAT
 - Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale – DIMES
 - Psicologia - PSI
 - Scienze aziendali – DiSA
 - Scienze biomediche e neuromotorie – DIBINEM
 - Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" – EDU
 - Scienze e Tecnologie agro-alimentari – DISTAL
 - Scienze economiche – DSE
 - Scienze giuridiche – DSG
 - Scienze mediche e chirurgiche – DIMEC
 - Scienze mediche veterinarie – DIMEVET

-
- Scienze per la Qualità della Vita – QUVI
 - Scienze politiche e sociali – SPS
 - Scienze statistiche "Paolo Fortunati" – STAT
 - Storia Culture Civiltà – DiSCi

3. Il Centro ha sede amministrativa presso il Palazzo Dal Monte Gaudenzi, in via Galliera n. 3.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il Centro svolge:

a) attività di ricerca interdisciplinare e connessa attività di pubblicazione scientifica e divulgazione dei risultati e trasferimento tecnologico sui temi connessi all'intelligenza artificiale (AI) e in particolare sui seguenti argomenti di ricerca:

Foundations of Artificial Intelligence: riguarda sia la ricerca di base sulle tecniche distintive dell'intelligenza artificiale (ad es., knowledge representation and reasoning, machine learning, planning, decision support and optimization, multi-agent systems, machine vision, natural language processing), sia la sua visione centrata sugli aspetti umani, cognitivi ed etici, gli impatti di questa disciplina sulla società, l'economia e la cultura, e le connessioni interdisciplinari con altre discipline.

Hard Sciences and AI: comprende lo studio delle metodologie alla base della AI sviluppate e applicate alle scienze dure, come ad esempio, i modelli fisici e matematico-statistici per machine learning e deep learning.

Humanistic AI: concerne l'ibridazione di tecniche computazionali con metodi umanistici quali digital humanities, rappresentazione della conoscenza, interazione e comprensione persona-computer, robotica sociale, arti e creatività.

AI for Industry: riguarda l'uso di tecniche di intelligenza artificiale nell'industria, nell'agro-alimentare, nella logistica e nelle catene produttive per un miglioramento dei processi e dei prodotti.

AI for Health and Well being: copre sia la diagnostica avanzata tramite l'analisi di immagini, di dati clinici e pre-clinici, sia l'ottimizzazione dei servizi e dei processi sanitari.

AI for law and governance: concerne l'uso di tecniche di AI in ambito giuridico e politico-sociale, come nello sviluppo di modelli computazionali per la conoscenza in tale settore, il ragionamento e processo decisionale, per analizzare e classificare documenti legali o testi inerenti al dibattito pubblico, per prevedere sentenze o orientamenti politici a livello nazionale e internazionale, ivi inclusa la risoluzione dei conflitti, definire le responsabilità e per supportare i processi di definizione delle politiche pubbliche e di partecipazione sociale.

AI and Education: riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale nelle piattaforme di learning e in generale nei metodi didattici innovativi, così come processi per l'apprendimento dell'intelligenza artificiale stessa.

AI and High Performance Computing: riguarda la parte infrastrutturale e architettonica di supporto all'intelligenza artificiale che, in alcune sue tecniche, richiede grande potenza computazionale e la capacità di memorizzare enormi moli di dati. D'altra parte queste infrastrutture ed architetture devono essere ottimizzate per quanto riguarda il consumo di potenza e il loro funzionamento in generale.

b) funzioni di didattica e di alta formazione (Dottorato, Dottorato Internazionale, Master, Corsi di Alta formazione);

c) funzioni connesse alla erogazione di servizi.

2. Per il perseguimento delle sue funzioni il Centro:

a) propone iniziative e progetti di ricerca e di terza missione;

b) promuove e partecipa a convenzioni con le strutture di Ateneo e altri enti pubblici o privati

c) collabora alla didattica e alle attività di alta formazione professionalizzante;

d) eroga servizi agli studenti e ai ricercatori;

e) sviluppa attività di consulenza e ricerca per soggetti pubblici e privati.

Articolo 3 (Rapporti fra Centro e Dipartimenti partecipanti)

1. I Dipartimenti partecipanti possono affidare al Centro – laddove corrispondano alle specifiche competenze del Centro e in coerenza con lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo - attività proprie a carattere nazionale ed

internazionale.

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

1. Sono organi del Centro:

- a) Direttore;
- b) Consiglio;
- c) Giunta;
- d) Consulta Scientifica.

Articolo 5 (Direttore)

1. Il Direttore:

- a) è designato dal Consiglio, fra gli stessi componenti o fra i docenti e ricercatori afferenti al Centro e in servizio nell'Ateneo, dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
- b) nomina, tra gli afferenti del Centro, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro;
- b) presiede e convoca il Consiglio e la Giunta;
- c) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività;
- d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) individua i fabbisogni e propone al Consiglio del Centro la distribuzione delle risorse;
- f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi, per la ratifica, nella seduta successiva all'adozione;
- g) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
- h) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
- i) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione.

3. L'incarico di Direttore del Centro non può essere ricoperto dal Direttore di uno dei Dipartimenti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) del presente Regolamento; l'incarico di Direttore del Centro è inoltre incompatibile con quello di Responsabile delle Unità Scientifiche di cui al successivo art. 11 comma 3, con la direzione di altre Strutture di Ateneo e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna;

Articolo 6 (Consiglio)

1. Il Consiglio è composto:

- a) dal Direttore che lo presiede;
- b) dal Vicedirettore;
- c) dai Direttori dei Dipartimenti partecipanti o un loro delegato, individuato fra i professori e i ricercatori afferenti al relativo Dipartimento;
- d) dai Responsabili delle Unità Scientifiche di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

2. Alle sedute del Consiglio partecipa, qualora presente, il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.

3. Il Consiglio:

- a. designa il Direttore del Centro, a maggioranza assoluta dei propri componenti;
- b) designa i Responsabili delle Unità Scientifiche del Centro, a maggioranza assoluta dei propri componenti, tra gli afferenti del Centro con comprovata competenza di ricerca coerentemente ai temi delle rispettive Unità Scientifiche;
- c) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena

-
- attuazione della programmazione dell'attività del medesimo;
- d) trasmette ai Dipartimenti partecipanti la programmazione delle attività del Centro in coerenza con la programmazione generale e strategica di Ateneo;
 - e) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 1 dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo;
 - g) individua, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le attività di ricerca ai Dipartimenti partecipanti. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di mancata deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti partecipanti;
 - h) approva lo svolgimento di iniziative di didattica, formazione e ricerca;
 - i) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
 - j) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
 - k) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
 - l) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;
 - m) propone al Consiglio di Amministrazione la costituzione di Unità scientifiche, in aggiunta a quanto previsto all'art. 11 del presente regolamento, per la migliore realizzazione delle attività;
 - n) delibera sulle richieste di adesione al Centro e alle Unità Scientifiche;

Il Consiglio di Centro presidia le risorse finanziarie da esso assegnate alle varie Unità Scientifiche con riferimento ai finanziamenti pervenuti, in coerenza con gli obiettivi e con i temi di ricerca individuati all' art. 2 comma 1 del presente regolamento.

Articolo 7 (Giunta)

1. La Giunta è composta:

- a) dal Direttore che la presiede;
- b) dal Vicedirettore;
- c) dai Responsabili delle Unità Scientifiche di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

2. Alle sedute della Giunta partecipa, qualora presente, il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.

3. La Giunta:

- a) collabora con il Direttore nelle funzioni di cui all'art. 5 comma 2 del presente regolamento;
- b) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 6, comma 3, lettera c) del presente regolamento;
- c) esamina proposte e iniziative di ricerca e di didattica e le sottopone al Consiglio per l'approvazione;
- d) esercita le funzioni eventualmente delegate dal Consiglio.

Articolo 8 (Consulta scientifica)

1. La Consulta Scientifica svolge funzioni consultive su temi di particolare rilevanza per il Centro; è convocata su iniziativa del Direttore. La sua composizione è definita dal Consiglio del Centro con apposita delibera.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Articolo 9 (Adesione dei Dipartimenti dell'Università di Bologna)

1. Aderiscono al Centro, in prima istanza, i Dipartimenti dell'Università di Bologna proponenti la costituzione del Centro di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento. Successivamente possono aderire altri Dipartimenti dell'Ateneo.

2. L'adesione di un Dipartimento avviene su approvazione del Consiglio del Centro.

3. La delibera del Dipartimento che chiede di aderire al Centro indica le risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi messi a disposizione per il raggiungimento delle finalità del Centro. Indica inoltre i docenti e ricercatori che afferranno al Centro, specificandone l'adesione ad almeno una Unità Scientifica del Centro. Possono afferire successivamente al Centro ulteriori docenti e ricercatori dei Dipartimenti partecipanti; in tal caso presentano richiesta di afferenza al Direttore del proprio Dipartimento, indicando l'adesione ad almeno una Unità scientifica d'interesse.

Il Consiglio del Centro delibera sulla richiesta di afferenza proposta dal Direttore del Dipartimento interessato.

Articolo 10 (Partecipazione a titolo individuale al Centro di docenti e ricercatori dell'Università di Bologna)

1. Al Centro possono afferire anche docenti e ricercatori inquadrati in Dipartimenti dell'Università di Bologna non aderenti al Centro. La richiesta di afferenza deve essere presentata, sentito il Direttore del proprio Dipartimento, al Responsabile dell'Unità scientifica di interesse di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento. Il Consiglio del Centro delibera sulla richiesta di afferenza proposta dal Responsabile dell'Unità scientifica interessata.

Articolo 11 (Unità Scientifiche)

1. Al fine di meglio coordinare le attività scientifiche rientranti nelle finalità di cui all'art.2 del presente regolamento, il Centro può articolarsi in Unità Scientifiche, coerentemente con i temi di ricerca individuati all'art. 2 comma 1 del presente regolamento.

2. Ogni Unità Scientifica è presieduta da un Responsabile con funzioni di coordinamento scientifico delle attività dei componenti che vi aderiscono.

3. Il Responsabile dell'Unità Scientifica è designato dal Consiglio del Centro e dura in carica tre anni. L'incarico di Responsabile dell'Unità Scientifica è incompatibile con quello di Direttore del Centro, con la direzione di altre Strutture di Ateneo e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna.

4. È istituita, dalla fondazione del Centro, l'Unità Scientifica CIRSFID-AI ("Centro Interdisciplinare di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica "A. Gaudenzi e G. Fassò" – AI). Tale Unità Scientifica svolge le sue attività sulle tematiche "AI for law and governance" di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del presente regolamento. In tale Unità Scientifica confluiscono le attività già svolte dal Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica "A. Gaudenzi E G. Fassò" (CIRSFID), con salvaguardia degli spazi ad esso precedentemente assegnati.

Articolo 12 (Autonomia e gestione)

1. Il livello di autonomia amministrativa e gestionale del Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.

2. Il modello gestionale applicato al Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.

Articolo 13 (Risorse)

1. Il budget del Centro è costituito da:

- a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici, di ricerca e/o di servizi;
- b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro;
- c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività del Centro;
- d) erogazioni liberali;
- e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
- f) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.

CAPO IV — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino

Ufficiale di Ateneo.

2. Il Consiglio del Centro può adottare, con delibera a maggioranza dei componenti, una disciplina di dettaglio per l'attuazione di specifiche previsioni del presente Regolamento.
3. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali, statutarie e regolamentari, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.
4. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio del Centro è composto dai Direttori dei Dipartimenti proponenti il Centro. La prima seduta del Consiglio del Centro, per la designazione del Direttore e dei Responsabili di Unità Scientifiche, è convocata dal decano del Consiglio.
5. A seguito dell'incorporazione del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC) come previsto nel Decreto Rettorale rep. n. 2064, prot. n. 395733 del 20/12/2022 a decorrere dal 01/01/2023, ogni riferimento al Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel presente regolamento va riferito al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC).

ALLEGATO N. 2 al D.R.Rep.n. 544/2023 Prot. N. 111213 del 26/04/2023

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA
ALMA MATER RESEARCH INSTITUTE ON GLOBAL CHALLENGES AND CLIMATE CHANGE
(ALMA CLIMATE)**

(emanato con D.R. n. 2432/326233 del 19/12/2019, successivamente modificato con D.R. 663/110730 del 5/06/2020)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

Articolo 2 (Finalità)

Articolo 3 (Rapporti tra Centro e Dipartimenti partecipanti)

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

Articolo 5 (Direttore)

Articolo 6 (Consiglio)

Articolo 7 (Giunta)

Articolo 8 (Consulta Scientifica)

CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Art. 9 (Adesione dei Dipartimenti dell'università di Bologna)

Art. 10 (Partecipazione a titolo individuale al Centro di docenti e ricercatori dell'Università di Bologna)

Articolo 11 (Unità Scientifiche)

Articolo 12 (Autonomia e gestione)

Articolo 13 (Risorse)

CAPO IV — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

2. il Centro Interdipartimentale Alma Mater Research Institute on Global Challenges and Climate Change (Alma Climate) è una struttura dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo, derivante dalla trasformazione e ampliamento del Centro Interdipartimentale "L. Galvani" per Studi Integrati di Bioinformatica, Biofisica e Biocomplexità (CIG).
3. Promuovono la trasformazione del Centro e ad esso partecipano i Dipartimenti di:

-
- Architettura – DA
 - Beni culturali – DBC
 - Chimica "Giacomo Ciamician" – CHIM
 - Chimica industriale "Toso Montanari" – CHIMIND
 - Delle Arti – DAR
 - Farmacia e Biotecnologie – FaBiT
 - Filosofia e Comunicazione – FILCOM
 - Fisica e Astronomia – DIFA
 - Informatica - Scienza e Ingegneria – DISI
 - Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali – DICAM
 - Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" – DEI
 - Ingegneria industriale – DIN
 - Interpretazione e Traduzione – DIT
 - Matematica – MAT
 - Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale – DIMES
 - Psicologia – PSI
 - Scienze aziendali – DiSA
 - Scienze biologiche, geologiche e ambientali – BiGeA
 - Scienze e Tecnologie agro-alimentari – DISTAL
 - Scienze economiche – DSE
 - Scienze giuridiche - DSG
 - Scienze mediche veterinarie – DIMEVET
 - Scienze per la Qualità della Vita – QUVI
 - Scienze politiche e sociali – SPS
 - Scienze statistiche "Paolo Fortunati" – STAT
 - Sociologia e Diritto dell'Economia – SDE
 - Storia Culture Civiltà – DiSCi
4. Il Centro ha sede amministrativa in Via G. Petroni 26, 40126 - Bologna

Articolo 2 (Finalità)

1. in virtù della trasformazione e ampliamento di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento, il Centro svolge le seguenti finalità:

a) attività di ricerca interdisciplinare e connessa attività di pubblicazione scientifica e divulgazione dei risultati e trasferimento tecnologico sui temi connessi alle sfide globali connesse al clima e al cambiamento climatico, e in particolare sui seguenti argomenti di ricerca:

- *Il sistema terra e i cambiamenti climatici;*
- *Impatti ambientali, vulnerabilità, e adattamento di ecosistemi, città, territorio e società;*
- *Salute, benessere e cambiamento climatico: complessità, salute globale, biomedicina e bioinformatica;*
- *Innovazione tecnologica per una società decarbonizzata;*
- *Studi culturali, socio-economici, politologici e giuridici per la mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici.*

b) funzioni di didattica e di alta formazione (Dottorato, Dottorato Internazionale, Master, Corsi di Alta formazione);

c) funzioni connesse alla erogazione di servizi.

2. Per il perseguimento delle sue funzioni il Centro:

- a) propone iniziative e progetti di ricerca e di terza missione;
- b) promuove e partecipa a convenzioni con le strutture di Ateneo e altri enti pubblici o privati;
- c) collabora alla didattica e alle attività di alta formazione professionalizzante;
- d) eroga servizi agli studenti e ai ricercatori;

- e) sviluppa attività di consulenza e ricerca per soggetti pubblici e privati.

Articolo 3 (Rapporti fra Centro e Dipartimenti partecipanti)

1. I Dipartimenti partecipanti possono affidare al Centro – laddove corrispondano alle specifiche competenze del Centro e in coerenza con lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo - attività proprie a carattere nazionale ed internazionale.

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

1. Sono organi del Centro:

- a) Direttore;
- b) Consiglio;
- c) Giunta;
- d) Consulta Scientifica.

Articolo 5 (Direttore)

1. Il Direttore:
 - a. è designato dal Consiglio, fra gli stessi componenti o fra i docenti e ricercatori afferenti al Centro e in servizio nell' Ateneo, dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
 - b. nomina, tra gli afferenti del Centro, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Centro;
 - b) presiede e convoca il Consiglio e la Giunta;
 - c) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività;
 - d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) individua i fabbisogni e propone al Consiglio del Centro la distribuzione delle risorse;
 - f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi, per la ratifica, nella seduta successiva all'adozione;
 - g) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
 - h) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
 - i) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione.
3. L'incarico di Direttore del Centro non può essere ricoperto dal Direttore di uno dei Dipartimenti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) del presente Regolamento; l'incarico di Direttore del Centro è inoltre incompatibile con quello di Responsabile delle Unità Scientifiche di cui al successivo art. 11 comma 3, con la direzione di altre Strutture di Ateneo e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna;

Articolo 6 (Consiglio)

1. Il Consiglio è composto:
 - a. dal Direttore che lo presiede;
 - b. dal Vicedirettore;
 - c. dai Direttori dei Dipartimenti partecipanti o un loro delegato, individuato fra i professori e i ricercatori afferenti al relativo Dipartimento;
 - d. dai Responsabili delle Unità Scientifiche di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
2. Alle sedute del Consiglio partecipa, qualora presente, il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.
3. Il Consiglio:
 - a. designa il Direttore del Centro, a maggioranza assoluta dei propri componenti;
 - b. designa i Responsabili delle Unità Scientifiche del Centro, a maggioranza assoluta dei propri componenti, tra gli afferenti del Centro con comprovata competenza di ricerca coerentemente ai temi delle rispettive

Unità Scientifiche;

- c. approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione dell'attività del medesimo;
- d. trasmette ai Dipartimenti partecipanti la programmazione delle attività del Centro in coerenza con la programmazione generale e strategica di Ateneo;
- e. verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- f. approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 1 dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo;
- g. individua, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le attività di ricerca ai Dipartimenti partecipanti. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di mancata deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti partecipanti;
- h. approva lo svolgimento di iniziative di didattica, formazione e ricerca;
- i. promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
- j. delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
- k. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
- l. esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;
- m. propone al Consiglio di Amministrazione la costituzione di Unità scientifiche, in aggiunta a quanto previsto all'art. 11 del presente regolamento, per la migliore realizzazione delle attività;
- n. delibera sulle richieste di adesione al Centro e alle Unità Scientifiche;

Il Consiglio di Centro presidia le risorse finanziarie da esso assegnate alle varie Unità Scientifiche con riferimento ai finanziamenti pervenuti, in coerenza con gli obiettivi e con i temi di ricerca individuati all' art. 2 comma 1 del presente regolamento.

Articolo 7 (Giunta)

1. La Giunta è composta:

- a) dal Direttore che la presiede;
- b) dal Vicedirettore;
- c) dai Responsabili delle Unità Scientifiche di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

2. Alle sedute della Giunta partecipa, qualora presente, il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.

3. La Giunta:

- a) collabora con il Direttore nelle funzioni di cui all'art. 5 comma 2 del presente regolamento;
- b) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 6, comma 3, lettera c) del presente regolamento;
- c) esamina proposte e iniziative di ricerca e di didattica e le sottopone al Consiglio per l'approvazione;
- d) esercita le funzioni eventualmente delegate dal Consiglio.

Articolo 8 (Consulta scientifica)

1. La Consulta Scientifica svolge funzioni consultive su temi di particolare rilevanza per il Centro; è convocata su iniziativa del Direttore. La sua composizione è definita dal Consiglio del Centro con apposita delibera.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Articolo 9 (Adesione dei Dipartimenti dell'Università di Bologna)

1. Aderiscono al Centro, in prima istanza, i Dipartimenti dell'Università di Bologna proponenti la trasformazione del Centro di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento. Successivamente possono aderire altri Dipartimenti dell'Ateneo.
2. L'adesione di un Dipartimento avviene su approvazione del Consiglio del Centro.
3. la delibera del Dipartimento che chiede di aderire al Centro indica le risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi messi a disposizione per il raggiungimento delle finalità del Centro. Indica inoltre i docenti e ricercatori che afferiranno al Centro, specificandone l'adesione ad almeno una Unità Scientifica del Centro. possono afferire successivamente al Centro ulteriori docenti e ricercatori dei Dipartimenti partecipanti; in tal caso presentano richiesta di afferenza al Direttore del proprio Dipartimento, indicando l'adesione ad almeno una unità scientifica d'interesse. Il Consiglio del Centro delibera sulla richiesta di afferenza proposta dal Direttore del Dipartimento interessato.

Articolo 10 (Partecipazione a titolo individuale al Centro di docenti e ricercatori dell'Università di Bologna)

1. Al Centro possono afferire anche docenti e ricercatori inquadrati in Dipartimenti dell'Università di Bologna non aderenti al Centro. La richiesta di afferenza deve essere presentata, sentito il Direttore del proprio Dipartimento, al Responsabile dell'Unità scientifica di interesse di cui al successivo art. 11 del presente Regolamento. Il Consiglio del Centro delibera sulla richiesta di afferenza proposta dal responsabile dell'unità scientifica interessata.

Articolo 11 (Unità Scientifiche)

1. Al fine di meglio coordinare le attività scientifiche rientranti nelle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il Centro può articolarsi in Unità Scientifiche, coerentemente con i temi di ricerca individuati all'art. 2 comma 1 del presente regolamento.
2. Ogni Unità Scientifica è presieduta da un Responsabile con funzioni di coordinamento scientifico delle attività dei componenti che vi aderiscono.
3. Il Responsabile dell'Unità Scientifica è designato dal Consiglio del Centro e dura in carica tre anni. L'incarico di Responsabile dell'Unità Scientifica è incompatibile con quello di Direttore del Centro, con la direzione di altre Strutture di Ateneo e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna.
4. È istituita l'Unità Scientifica "Salute, benessere e cambiamento climatico: complessità, salute globale, biomedicina e bioinformatica". In essa confluiscono le attività svolte dal Centro Interdipartimentale "L. Galvani" per Studi Integrati di Bioinformatica, Biofisica e Biocomplexità (CIG) alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 12 (Autonomia e gestione)

1. Il livello di autonomia amministrativa e gestionale del Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.
2. Il modello gestionale applicato al Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.

Articolo 13 (Risorse)

1. Il budget del Centro è costituito da:
 - a. proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici, di ricerca e/o di servizi;
 - b. fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro;
 - c. contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività del Centro;
 - d. erogazioni liberali;
 - e. eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
 - f. eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.

CAPO IV — DISPOSIZIONI FINALI**Articolo 14 (Entrata in vigore e disposizioni finali)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il Direttore e i componenti degli organi collegiali del Centro Interdipartimentale “L. Galvani” per Studi Integrati di Bioinformatica, Biofisica e Biocomplexità (CIG) in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono; le funzioni di Direttore del Centro sono assunte dal Professore decano del Consiglio del Centro fino all’entrata in carica del nuovo Direttore.
3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio del Centro è composto dai Direttori dei Dipartimenti proponenti la trasformazione del Centro. La prima seduta del Consiglio del Centro, per la designazione del Direttore e dei Responsabili di Unità Scientifiche, è convocata dal decano del Consiglio.
4. Il Consiglio del Centro può adottare, con delibera a maggioranza dei componenti, una disciplina di dettaglio per l’attuazione di specifiche previsioni del presente Regolamento.
5. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali, statutarie e regolamentari, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il “Regolamento del Centro Interdipartimentale “L. Galvani” per Studi Integrati di Bioinformatica, Biofisica e Biocomplexità’ (CIG)” emanato con Decreto Rettoriale Rep. 17 del 08/1/2014 e s.m.i.
7. A seguito dell’incorporazione del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC) come previsto nel Decreto Rettoriale rep. n. 2064, prot. n. 395733 del 20/12/2022 a decorrere dal 01/01/2023, ogni riferimento al Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel presente regolamento va riferito al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC).

ALLEGATO N. 3 AL D.R. Rep. N. 544/2023 prot. N. 111213 del 26/04/2023**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA
ALMA MATER INSTITUTE ON HEALTHY PLANET (ALMA HEALTHY PLANET)****CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 (Definizione)

Articolo 2 (Finalità)

Articolo 3 (Rapporti tra Centro e Dipartimenti partecipanti)

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

Articolo 5 (Direttore)

Articolo 6 (Consiglio)

Articolo 7 (Giunta)

CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Art. 8 (Adesione dei Dipartimenti dell’università di Bologna)

Articolo 9 (Unità Scientifiche)

Articolo 10 (Autonomia e gestione)

Articolo 11 (Risorse)

CAPO IV — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12(Entrata in vigore e disposizioni finali)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo 1 (Definizione)**

1. il Centro Interdipartimentale Alma Mater Institute on Healthy Planet (Alma Healthy Planet) è una struttura dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo, derivante dalla trasformazione e ampliamento del Centro Interdipartimentale di Ricerche sul Cancro "Giorgio Prodi" (CIRC).

2. Promuovono la trasformazione del Centro e ad esso partecipano i Dipartimenti di:

- Dipartimento di Architettura - DA;
- Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" - CHIM;
- Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari" - CHIMIND;
- Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FaBiT;
- Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi" – DIFA;
- Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI;
- Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali – DICAM;
- Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" -DEI;
- Dipartimento di Ingegneria Industriale - DIN;
- Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - DIMES;
- Dipartimento di Psicologia "Renzo Canestrari" - PSI;
- Dipartimento di Scienze Aziendali - DiSA;
- Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - BiGeA;
- Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - DIBINEM;
- Dipartimento di Scienze Giuridiche – DSG;
- Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari - DISTAL;
- Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - DIMEC;
- Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie - DIMEVET;
- Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - QUVI;
- Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - SPS;
- Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati" - STAT
- Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia - SDE.

3. Il Centro ha sede amministrativa presso il Policlinico S.Orsola-Malpighi, Padiglione 13, V piano, Via Massarenti, 11, 40138 – Bologna.

Articolo 2 (Finalità)

1. in virtù della trasformazione e ampliamento di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento, il Centro svolge le seguenti finalità:

a) attività di ricerca interdisciplinare e connessa attività di pubblicazione scientifica e divulgazione dei risultati e trasferimento tecnologico sui temi connessi alle future ed emergenti sfide scientifiche, tecnologiche, industriali, ambientali, sociali ed economiche legate alla transizione verso un pianeta più verde, maggiormente sostenibile, che migliori la salute ma che rimanga altamente produttivo; in particolare sui seguenti argomenti di ricerca, raggruppabili in due pilastri tematici:

i) HEALTHY PLANET - BIOECONOMY CHALLENGES

- *Healthy soil, land and rural regeneration, sustainable forestry*
- *Land and seas ecosystem services and food-water nexus*
- *Healthy seas and oceans, marine biodiversity, biotechnology and bioremediation, sustainable and circular fishery and aquaculture*
- *Healthy inland water, sustainable use of water in agriculture and livestock primary production*
- *Healthier and more productive biodiversity and ecosystems*
- *Greening the primary production by reducing chemical pesticides, fertilizers and antibiotics*
- *Healthy, sustainable and circular food systems*
- *Sustainable multi-products circular biorefineries*

- *Healthy and circular bio-cities.*
- *Standard-labelling-authentication of biomass production, transformation and their deriving products*
- *Communication, education, training and new skills for entrepreneurs and professionals; citizens, consumers and policy-makers engagement.*

ii) **HEALTHY PLANET - HEALTH CHALLENGES**

- *Healthy and circular bio-cities*
- *Healthy diets, lifestyle and exposome for prevention of non-communicable diseases,*
- *Healthy aging*
- *Urban diabetes*
- *Cancer*
- *One Health*
- *Tackling environmental hazards through Health policies*
- *Communication, education, training and new skills for entrepreneurs and professionals; citizens, consumers and policy-makers engagement.*

b) funzioni di didattica e di alta formazione (Dottorato, Dottorato Internazionale, Master, Corsi di Alta formazione) con riferimento ai suddetti argomenti di ricerca;

c) funzioni connesse alla erogazione di servizi.

2. Per il perseguimento delle sue funzioni il Centro:

- a) propone iniziative e progetti di ricerca e di terza missione;
- b) promuove e partecipa a convenzioni con le strutture di Ateneo e altri enti pubblici o privati;
- c) collabora alla didattica e alle attività di alta formazione professionalizzante;
- d) eroga servizi agli studenti e ai ricercatori;
- e) sviluppa attività di consulenza e ricerca per soggetti pubblici e privati.

Articolo 3 (Rapporti fra Centro e Dipartimenti partecipanti)

1. I Dipartimenti partecipanti possono affidare al Centro – laddove corrispondano alle specifiche competenze del Centro e in coerenza con lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo - attività proprie a carattere nazionale ed internazionale.

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

1. Sono organi del Centro:

- a) Direttore;
- b) Consiglio;
- c) Giunta;
- d) Commissione Formazione e Public Engagement;
- e) Commissione Rapporti con le Imprese.

Articolo 5 (Direttore)

1. Il Direttore:

a) è designato dal Consiglio, fra gli stessi componenti o fra i docenti e ricercatori dei Dipartimenti afferenti al Centro e in servizio nell'Ateneo, dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;

b) nomina, tra gli afferenti del Centro, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro;
- b) presiede e convoca il Consiglio e la Giunta;

-
- c) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività;
 - d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) individua i fabbisogni e propone al Consiglio del Centro la distribuzione delle risorse;
 - f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi, per la ratifica, nella seduta successiva all'adozione;
 - g) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
 - h) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
 - i) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione.

3. L'incarico di Direttore del Centro non può essere ricoperto dal Direttore di uno dei Dipartimenti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) del presente Regolamento; l'incarico di Direttore del Centro è inoltre incompatibile con quello di Responsabile delle Unità Scientifiche di cui al successivo art. 11 comma 3, con la direzione di altre Strutture di Ateneo e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna.

Articolo 6 (Consiglio)

1. Il Consiglio è composto:

- a) dal Direttore che lo presiede;
 - b) dal Vicedirettore;
 - c) dai Direttori dei Dipartimenti partecipanti o un loro delegato, individuato fra i professori e i ricercatori afferenti al relativo Dipartimento;
 - d) dai Responsabili delle Unità Scientifiche di cui all'articolo 12 del presente regolamento.
2. Alle sedute del Consiglio partecipa, qualora presente, il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.
3. Il Consiglio:
- a) designa il Direttore del Centro, a maggioranza assoluta dei propri componenti;
 - b) designa i Responsabili delle Unità Scientifiche del Centro, a maggioranza assoluta dei propri componenti, tra i Docenti e Ricercatori dei Dipartimenti afferenti al Centro con comprovata competenza di ricerca coerentemente ai temi delle rispettive Unità Scientifiche;
 - c) designa i Direttori di Dipartimento quali componenti della Giunta, a maggioranza assoluta dei propri componenti;
 - d) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione dell'attività del medesimo;
 - e) trasmette ai Dipartimenti partecipanti la programmazione delle attività del Centro in coerenza con la programmazione generale e strategica di Ateneo;
 - f) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione;
 - g) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 1 dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo;
 - h) individua, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le attività di ricerca ai Dipartimenti partecipanti. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di mancata deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti partecipanti;
 - i) approva lo svolgimento di iniziative di didattica, formazione e ricerca;
 - j) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
 - k) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
 - l) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;

-
- m) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;
 - n) propone al Consiglio di Amministrazione la costituzione di Unità scientifiche, in aggiunta a quanto previsto all'art. 11 del presente regolamento, per la migliore realizzazione delle attività;
 - o) delibera sulle richieste di adesione al Centro e alle Unità Scientifiche;
 - p) valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta.

Il Consiglio di Centro presidia le risorse finanziarie da esso assegnate alle varie Unità Scientifiche con riferimento ai finanziamenti pervenuti, in coerenza con gli obiettivi e con i temi di ricerca individuati all' art. 2 comma 1 del presente regolamento.

Articolo 7 (Giunta)

1. La Giunta è composta:

- a) dal Direttore che la presiede;
- b) dal Vicedirettore;
- c) dai Responsabili delle Unità Scientifiche di cui all'articolo 12 del presente regolamento;
- d) tenuto conto delle finalità di ricerca del centro di cui all'articolo 2 del presente regolamento, da otto tra i Direttori di Dipartimento partecipanti, così distribuiti nelle Aree del Senato dell'Ateneo: 2 per l'Area Scientifica; 2 per l'Area Tecnologica; 2 per l'Area Medica; 1 per l'Area Sociale; 1 per l'Area Umanistica.

2. Alle sedute della Giunta partecipa, qualora presente, il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.

3. La Giunta:

- a) collabora con il Direttore nelle funzioni di cui all'art. 5 comma 2 del presente regolamento;
- b) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 6, comma 3, lettera d) del presente regolamento;
- c) esamina proposte e iniziative di ricerca e di didattica e le sottopone al Consiglio per l'approvazione;
- d) esercita le funzioni eventualmente delegate dal Consiglio.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Articolo 8 (Adesione dei Dipartimenti dell'Università di Bologna)

1. Aderiscono al Centro, in prima istanza, i Dipartimenti dell'Università di Bologna proponenti la trasformazione del Centro di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento. Successivamente possono aderire altri Dipartimenti dell'Ateneo.

2. L'adesione di un Dipartimento. è approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio del Centro.

3. la delibera del Dipartimento che chiede di aderire al Centro indica le risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi messi a disposizione per il raggiungimento delle finalità del Centro.

Articolo 9 (Unità Scientifiche)

1. Al fine di meglio coordinare le attività scientifiche rientranti nelle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il Centro si articola in due Unità Scientifiche:

- a) Healthy planet - Bioeconomy Challenges;
- b) Healthy Planet - Health Challenges "Giorgio Prodi". In essa confluiscono le attività svolte dal Centro

Interdipartimentale di Ricerche sul Cancro "Giorgio Prodi" (CIRC) alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ogni Unità Scientifica è presieduta da un Responsabile con funzioni di coordinamento scientifico delle attività imputabili alla unità.
3. Il Responsabile dell'Unità Scientifica è designato dal Consiglio del Centro e dura in carica tre anni. L'incarico di Responsabile dell'Unità Scientifica è incompatibile con quello di Direttore del Centro, con la direzione di altre Strutture di Ateneo e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna.

Articolo 10 (Autonomia e gestione)

1. Il livello di autonomia amministrativa e gestionale del Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.
2. Il modello gestionale applicato al Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.

Articolo 11 (Risorse)

1. Il budget del Centro è costituito da:
 - a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici, di ricerca e/o di servizi;
 - b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro;
 - c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività del Centro; d) erogazioni liberali;
 - e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
 - f) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.

CAPO IV — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il Direttore e i componenti degli organi collegiali del Centro Interdipartimentale di Ricerche sul Cancro "Giorgio Prodi" (CIRC) in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono; le funzioni di Direttore del Centro sono assunte dal Professore decano del Consiglio del Centro fino all'entrata in carica del nuovo Direttore.
3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio del Centro è composto dai Direttori dei Dipartimenti proponenti la trasformazione del Centro. La prima seduta del Consiglio del Centro, per la designazione del Direttore e dei Responsabili di Unità Scientifiche, è convocata dal decano del Consiglio.
4. Il Consiglio del Centro può adottare, con delibera a maggioranza dei componenti, una disciplina di dettaglio per l'attuazione di specifiche previsioni del presente Regolamento.
5. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali, statutarie e regolamentari, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il "Regolamento Centro Interdipartimentale di Ricerche sul Cancro "Giorgio Prodi" (CIRC)" emanato con Decreto Rettorale Rep. 956 del 2013 e s.m.i.
7. A seguito dell'incorporazione del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC) come previsto nel Decreto Rettorale rep. n. 2064, prot. n. 395733 del 20/12/2022 a decorrere dal 01/01/2023, ogni riferimento al Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel presente regolamento va riferito al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC)

ALLEGATO N. 4 AL D.R. rep. n. 544/2023 prot. N.111213 del 26/04/2023**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA BIOMEDICA APPLICATA (CRBA)****CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 (Definizione e finalità)

Articolo 2 (Rapporti con altre Strutture di Ateneo e con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna -AOU)

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 3 (Organi)

Articolo 4 (Direttore)

Articolo 5 (Consiglio – composizione e compiti)

CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Articolo 6 (Organizzazione e gestione)

Articolo 7 (Risorse economiche)

Articolo 8 (Risorse umane)

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo 1 (Definizione e finalità)**

1. Il Centro di Ricerca Biomedica Applicata - CRBA - è una struttura dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 25, dello Statuto di Ateneo.
2. Il CRBA si caratterizza come struttura di servizi, per le strutture dell'Ateneo e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - AOU. Tali servizi sono svolti in un'ottica di integrazione e non in competizione con quelli offerti dai Dipartimenti o da altre strutture dell'Università e dall'AOU, che possono affidare al CRBA attività scientifiche e di servizio, laddove corrispondenti alle sue specifiche competenze.
3. Per il perseguimento delle sue funzioni il CRBA, attraverso le risorse di cui dispone - spazi laboratoristici, attrezzature, tecnologie all'avanguardia e competenze professionali tecnico-scientifiche - e a ciò dedicate:
 - realizza servizi a supporto delle attività cliniche e diagnostiche,
 - realizza attività di ricerca, di analisi, sviluppo e consulenza.

Articolo 2 (Rapporti con altre Strutture di Ateneo e con IRCCS -Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna)

1. Il funzionamento del CRBA è garantito dall'apporto:
 - a) dei Dipartimenti promotori e dei Dipartimenti partecipanti, nella misura e secondo quanto deliberato dai rispettivi Organi;
 - b) di IRCCS – Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna, secondo quanto previsto nell'accordo tra Università e Azienda.
2. Sono Dipartimenti promotori:
 - a) Il Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - DIMES;
 - b) Il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche – DIMEC.
3. I Dipartimenti partecipanti sono i Dipartimenti che contribuiscono al Fondo di Funzionamento di cui all'art. 7 del presente regolamento ovvero i Dipartimenti di Scienze per la Qualità della Vita – QUVI, di Farmacia e Biotecnologie – FaBiT e di Scienze Biomediche e Neuromotorie - DIBINEM.
4. Per il primo triennio, l'apporto per il Fondo di funzionamento del CRBA è quello definito nell'accordo di cui

al comma 1, lettera b) del presente articolo.

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 3 (Organi)

1. Sono organi del CRBA:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio.

Articolo 4 (Direttore)

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio del CRBA tra i professori dell'Università componenti il Consiglio stesso. Dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta.
2. Ai fini dell'elezione del Direttore, la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
3. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore nomina, fra i componenti del Consiglio, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
5. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) ha la rappresentanza istituzionale del CRBA nei rapporti esterni e con i terzi;
 - b) presiede e convoca il Consiglio;
 - c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività del CRBA;
 - d) individua i fabbisogni e propone al Consiglio la distribuzione delle risorse;
 - e) in sede di programmazione, formula al Consiglio le proposte di budget economico e budget degli investimenti e la relazione di accompagnamento; in sede di revisione della programmazione propone al Consiglio le variazioni di budget; in sede di consuntivazione propone al Consiglio la documentazione contabile ed extracontabile necessaria alla redazione del bilancio d'esercizio unico di Ateneo secondo la disciplina vigente in materia di contabilità da presentare al Consiglio di Amministrazione;
 - f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - g) è consegnatario degli spazi e dei beni assegnati al CRBA secondo la disciplina dei Regolamenti vigenti, come sub-consegnatario per quanto riguarda i beni di proprietà di AOU, per i quali si fa riferimento alle convenzioni e agli accordi in essere tra l'Ateneo e AOU;
 - h) individua le esigenze di acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento della struttura e allo svolgimento delle attività nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo;
 - i) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio;
 - j) sottoscrive gli atti a contenuto istituzionale e gestionale nei limiti e nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo.

Articolo 5 (Consiglio – composizione e compiti)

1. Il Consiglio è l'organo di governo del CRBA e ne definisce le linee di sviluppo strategiche e di programmazione, nel rispetto delle linee guida di Ateneo.
2. Il Consiglio è composto:
 - a) dal Direttore che lo presiede, individuato fra i professori dell'Ateneo componenti del Consiglio;
 - b) da un componente designato dal Magnifico Rettore per tre anni, rinnovabile una sola volta;
 - c) da professori e/o ricercatori designati dai Dipartimenti promotori/partecipanti per tre anni, rinnovabili una sola volta. Il numero complessivo di professori e/o ricercatori non può risultare superiore a 12, e tiene conto dell'apporto del singolo Dipartimento al Fondo di Funzionamento di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Vengono designati 4 professori e/o ricercatori dal Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche – DIMEC, 4 professori e/o ricercatori dal Direttore del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale – DIMES, 2 professori e/o ricercatori dal Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e

Neuromotorie – DIBINEM, 1 professore e/o ricercatore dal Direttore del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie – FaBiT e 1 professore e/o ricercatore dal Direttore del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita – QUVi.

- d) da 5 componenti IRCCS – Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna, designati dal Direttore Generale IRCCS – Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna per tre anni, rinnovabili una sola volta;
 - e) dal Responsabile amministrativo gestionale, e dal Coordinatore tecnico di cui all'art. 8 del presente regolamento.
3. Il Consiglio:
- a) elegge il Direttore del CRBA ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
 - b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, nel rispetto delle linee guida formulate dal Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la sostenibilità del CRBA e la piena attuazione della programmazione dell'attività;
 - c) propone il budget agli Organi di Governo dell'Università competenti secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti generali vigenti in materia;
 - d) approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del Bilancio unico di Ateneo di esercizio e formula al Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla riduzione e cancellazione di crediti e debiti;
 - e) delibera sulle esigenze connesse ai fabbisogni necessari allo svolgimento delle attività del CRBA, nei limiti e secondo i regolamenti vigenti di Ateneo;
 - f) valuta le richieste di accesso ai servizi del CRBA avanzate dai Responsabili scientifici per lo svolgimento delle attività di ricerca e scientifiche, anche relativamente alla quota rimborso dovuta;
 - g) approva il rapporto annuale di autovalutazione delle attività predisposto dal Direttore;
 - h) trasmette ai Dipartimenti partecipanti la programmazione di ricerca in coerenza con la programmazione generale d'Ateneo;
 - i) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità del CRBA definiti dal Consiglio di Amministrazione;
 - j) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale;
 - k) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
 - l) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali delle Strutture di Ateneo secondo la delibera del Consiglio di Amministrazione circa l'inquadramento della struttura nei diversi modelli di autonomia amministrativa e gestionale.
4. Il Consiglio del CRBA può adottare, con delibera a maggioranza dei componenti, una regolamentazione interna di gestione, conforme al presente Regolamento di funzionamento, per dettare una disciplina di dettaglio relativa all'attuazione di sue specifiche previsioni.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Articolo 6 (Organizzazione e gestione)

1. All'organizzazione del CRBA si applicano i regolamenti di Ateneo in materia di Amministrazione, Finanza e Contabilità e in materia di organizzazione e dei servizi TA, nonché i Regolamenti di Ateneo in materia di acquisizione di beni e servizi.
2. Il CRBA dispone di proprie risorse economiche, in base a quanto definito nel successivo art. 7 del presente regolamento, ferme restando la responsabilità e la gestione dei singoli progetti (dall'approvazione alla rendicontazione e all'incasso) alle relative strutture.
3. Al CRBA possono essere trasferiti, per la gestione, fondi di Dipartimenti o dell'AOU, laddove utile al fine della semplificazione gestionale.

Articolo 7 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche del CRBA sono costituite da:
 - a) Fondo di Funzionamento (FF);

-
- b) Fondo di Sviluppo (FS).
2. Il Fondo di Funzionamento è alimentato dai conferimenti dei Dipartimenti promotori/partecipanti e dell'AOU, e deve garantire in ogni caso la sostenibilità del CRBA; è dimensionato e definito in base ai costi standard di funzionamento, che tengono conto di:
 - servizi tecnici, logistici e amministrativi,
 - manutenzione delle attrezzature,
 - reagenti e al materiale di laboratorio di uso comune,
 - certificazione di qualità.
 3. Per il primo triennio, il dimensionamento del FF e i connessi conferimenti da parte dell'Ateneo e di AOU sono quelli risultanti nell'accordo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento.
 4. Il Fondo di Sviluppo è relativo allo sviluppo scientifico, nonché al rinnovamento e l'acquisto delle attrezzature di ricerca. Per esso si utilizzano le risorse finanziarie derivanti da:
 - rimborsi per l'accesso e l'utilizzo delle dotazioni del CRBA, secondo quanto definito nella Carta dei Servizi;
 - finanziamenti e donazioni da parte di Enti e Istituzioni pubbliche o private, o da privati;
 - eventuali contributi dei ricercatori.
 5. In ogni caso i costi relativi a materiali e reagenti specifici, non compresi fra quelli standard di cui al FF e necessari per la conduzione dei progetti di ricerca e di servizi a supporto delle attività cliniche e diagnostiche, devono essere sostenuti dalle strutture che li propongono.

Articolo 8 (Risorse umane)

1. Ferma restando l'assegnazione alle strutture di appartenenza, il CRBA, per lo svolgimento delle attività, si avvale di personale – sia universitario che ospedaliero – messo a disposizione dalle Strutture Universitarie e dall'AOU - che svolge le proprie attività in tutto o in parte presso il CRBA.
2. Fra le figure professionali necessariamente da prevedersi, devono essere ricomprese le seguenti:
 - a) il Responsabile amministrativo gestionale, che coadiuva il Direttore nelle attività di competenza, garantendo la corretta gestione delle attività amministrative, fiscali e contabili e assicurando il controllo procedurale e la legittimità degli atti e delle procedure adottate.
 - b) il Coordinatore tecnico, che coadiuva il Direttore nelle attività di competenza, garantendo la cura, la manutenzione e l'efficienza del laboratorio in un'ottica di integrazione, ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse, provvedendo alla programmazione e organizzazione dei servizi, dell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature da parte degli utenti, nel rispetto delle relative procedure di sicurezza.
3. Per il primo triennio, le figure di personale strutturato di cui si avvale il CRBA sono quelle risultanti nell'accordo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 (Entrata in vigore e Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.
3. A seguito dell'incorporazione del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC) come previsto nel Decreto Rettorale rep. n. 2064, prot. n. 395733 del 20/12/2022 a decorrere dal 01/01/2023, ogni riferimento al Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel presente regolamento va riferito al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC).

ALLEGATO N. 5 AL D.R. rep. n. 544/2023 prot.n.111213 del 26/04/2023**REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA
INDUSTRIALE SCIENZE DELLA VITA E TECNOLOGIE PER LA SALUTE****Titolo I – COSTITUZIONE E SCOPI****Art. 1 – Attivazione****Art. 2 – Scopi e attività****Titolo II – ORGANI****Art. 3 – Organi****Art. 4 – Direttore****Art. 5 – Giunta****Art. 6 – Comitato di Direzione - abrogato****Art. 7 – Consiglio****Art. 7bis -Validità delle sedute****Titolo III – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE****Art. 8 – Adesione dei Dipartimenti dell'Università di Bologna****Art. 9 – Partecipazione a titolo individuale al CIRI di docenti e ricercatori dell'Università di Bologna****Art. 10 – Unità Operative****Art. 11 – Responsabile Operativo - abrogato Art. 12 – Gestione amministrativa****Titolo IV – RISORSE****Art. 13 – Risorse umane****Art. 14 – Risorse finanziarie****Art. 15 – Risorse strumentali Art. Art. 16 – Proprietà intellettuale****Titolo V – DISATTIVAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI****Art. 17 – Disattivazione****Art. 18 – Disposizioni finali****Art. 19 – Norme di riferimento - Rinvio****Titolo I – COSTITUZIONE E SCOPI****Art. 1 – Attivazione**

1. È istituito presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna il Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale **Scienze della Vita e Tecnologie per la Salute**, di seguito denominato CIRI, del quale sono promotori i Dipartimenti identificati come tali nella proposta di costituzione del Centro.

2. Il Centro è retto dalle norme regolamentari di seguito riportate per quanto concerne attribuzioni, gestione e funzionamento.

Art. 2 – Scopi e attività

Il CIRI, ferma restando l'autonomia di ogni singolo Dipartimento aderente, ha lo scopo di promuovere, coordinare e svolgere attività di ricerca industriale e **traslazionale**, di promozione dei risultati della ricerca e di trasferimento tecnologico, in stretta interazione con le aziende, per rispondere alle esigenze del mondo

industriale nel settore farmaceutico-biomedicale.

1. Al CIRI è riconosciuta autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo.
2. Il modello gestionale applicato al CIRI è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle disposizioni degli altri Regolamenti di Ateneo.

Titolo II – ORGANI**Art. 3 – Organi**

Sono Organi del CIRI:

- a) il Direttore;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio.

Art. 4 – Direttore

Il Direttore è eletto dal Consiglio del CIRI tra i professori e ricercatori di ruolo che afferiscono ai Dipartimenti dell'Università di Bologna aderenti al CIRI, a maggioranza assoluta dei votanti, ed è nominato dal Magnifico Rettore. Le votazioni sono valide se vi abbiano preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto;

1. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Direttore è effettuata dal decano. Il decano è un professore di 1^a fascia del Consiglio del CIRI, con la maggiore anzianità nel ruolo di 1^a fascia. Laddove nel Consiglio del CIRI non sia presente un professore di 1^a fascia, il Decano è il professore di 2^a fascia con maggiore anzianità nello stesso ruolo;
2. Il Direttore resta in carica per tre anni, è rieleggibile consecutivamente una sola volta;
3. L'incarico di Direttore non può essere ricoperto dal Direttore di uno dei Dipartimenti di cui all'art. 7 co. 1 lett. b) del presente Regolamento; l'incarico di Direttore è incompatibile con quello di Referente Scientifico di Unità Operativa di cui al successivo art. 10 comma 3, con la direzione di altre Strutture di Ateneo e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna;
4. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il CIRI;
 - b) convoca e presiede il Consiglio, ne cura l'esecuzione dei deliberati e la conservazione dei relativi verbali;
 - c) convoca e presiede la Giunta;
 - d) è responsabile della gestione scientifica, amministrativa e contabile del CIRI secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo;
 - e) vigila sull'osservanza, nell'ambito dello svolgimento dei programmi di ricerca del CIRI, di leggi, statuto e regolamenti dell'Università di Bologna e degli accordi sottoscritti con terzi;
 - f) in sede di programmazione, con il supporto della Giunta e l'ausilio del Responsabile amministrativo-gestionale di cui al successivo art. 12, entro i termini previsti dai regolamenti formula le proposte di budget economico e budget degli investimenti e la relazione di accompagnamento al Consiglio del CIRI per l'approvazione; in sede di revisione della programmazione propone al Consiglio del CIRI le variazioni di budget e in sede di consuntivazione propone la documentazione contabile ed extracontabile necessaria alla redazione del bilancio d'esercizio unico di Ateneo secondo la disciplina vigente in materia di contabilità;
 - g) assicura il coordinamento tra i Referenti Scientifici delle Unità Operative del CIRI di cui al successivo art. 10;
 - h) è responsabile della congruità delle spese sostenute con gli obiettivi definiti;
 - i) vigila sulla rendicontazione delle attività;

-
-
- l) designa, tra i docenti e ricercatori di ruolo afferenti al CIRI, un Vicedirettore, incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento;
 - m) ha cura di promuovere e attuare ogni intervento utile per garantire l'attività dei CIRI nelle corrette relazioni con i Dipartimenti e in generale con le Strutture dell'Università, anche attraverso la condivisione e/o la regolamentazione dell'utilizzo di risorse;
 - n) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività del CIRI; promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per le proprie finalità;
 - o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - p) è consegnatario degli spazi e dei beni assegnati al CIRI secondo la disciplina dei Regolamenti vigenti;
5. Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta:
- a) elabora gli orientamenti di ricerca e innovazione e gli obiettivi strategici annuali e pluriennali del CIRI, in coerenza con il documento di programmazione triennale-Piano Strategico di Ateneo, compatibilmente con gli impegni assunti nei confronti degli enti finanziatori e dei committenti, sottoponendoli al Consiglio per l'approvazione;
 - b) presenta al Consiglio con cadenza annuale una relazione circa l'andamento delle attività del CIRI.

Art. 5 – Giunta

La Giunta è composta da:

- a) il Direttore, che la presiede;
- b) il Vicedirettore;
- c) un Referente Scientifico per ogni Unità Operativa del CIRI, così come definita nell'art. 10, eletto dagli aderenti a ciascuna Unità Operativa;
- d) il Responsabile Amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
- e) da **3 componenti** dei Dipartimenti aderenti al CIRI, di cui due terzi eletti dal Consiglio del CIRI

e un terzo designato dal Direttore del CIRI in entrambi i casi tra i docenti e ricercatori facenti parte del Consiglio del CIRI. Tali componenti restano in carica tre anni, in coincidenza del mandato del Direttore e possono essere consecutivamente rinnovati una sola volta;

1bis. Possono partecipare alle sedute della Giunta, su invito del Direttore, qualora non siano già componenti di essa, il Responsabile Gestione Qualità, il Responsabile Formazione ed i responsabili di laboratori, di progetti e di contratti commerciali. La partecipazione in ogni caso non determina diritto di voto.

La Giunta è convocata dal Direttore.

2. La Giunta:

- a) collabora con il Direttore nelle funzioni di cui all'art. 4 commi 5 e 6 del presente regolamento;
- b) esamina le proposte di progetti ricerca e le sottopone al Consiglio per l'approvazione;
- c) analizza le relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca presentate dai Referenti Scientifici delle Unità Operative, verifica i risultati intermedi e propone eventuali azioni correttive e riferisce periodicamente al consiglio;
- d) analizza il fabbisogno e le forme di reperimento del personale di cui al comma 4 del successivo art. 13 e le propone al Consiglio, che approva;
- e) esercita le funzioni eventualmente delegate dal Consiglio.

Art 6 – Comitato di Direzione - abrogato**Art 7 – Consiglio**

1. Il Consiglio è composto:
 - a) dal Direttore, che lo presiede;
 - b) dai Direttori dei Dipartimenti aderenti al CIRI, o dai Vicedirettori in caso di assenza o impedimento;
 - c) dai professori e dai ricercatori afferenti al CIRI;
 - d) dal Responsabile amministrativo-gestionale, che assume le funzioni di segretario;
 - e) da **10 rappresentanti degli assegnisti di ricerca**. Tali rappresentanti durano in carica un biennio e possono essere consecutivamente rinnovati per una sola volta;

1 bis. Il Direttore, in qualità di Presidente del Consiglio, in relazione alle materie di interesse, può di volta in volta invitare alle sedute altri soggetti.

2. Il Consiglio elegge il Direttore del CIRI, individua le Unità Operative di cui al successivo art.10 e valuta l'opportunità di chiusura o ristrutturazione delle stesse.

3. Il Consiglio del CIRI:

- a) propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
- b) approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del Bilancio unico di Ateneo di esercizio e formula al Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla riduzione e cancellazione di crediti e debiti, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
- c) approva la proposta di Regolamento del CIRI a maggioranza assoluta dei componenti;
- d) approva gli orientamenti di ricerca e innovazione e gli obiettivi strategici annuali e pluriennali del CIRI, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo;
- e) approva il fabbisogno e le forme di reperimento del personale di cui al comma 4 del successivo art. 13;
- f) approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
- g) detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
- h) analizza la relazione scientifica e gestionale delle attività del CIRI per verificare che le strategie perseguite siano in accordo con quelle delle strutture aderenti;
- i) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
- l) delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;

3 bis. Il Consiglio del CIRI può delegare alla Giunta le funzioni di cui alle lettere i) e l) del comma 3 del presente articolo.

4. Il Consiglio delibera in merito alle richieste di adesione al CIRI.

Articolo 7 bis - Validità delle sedute

1. Alle sedute degli organi collegiali del CIRI si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
 - a) forme di consultazione sincrone;
 - b) l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.

Titolo III – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Art. 8 – Adesione dei Dipartimenti dell'Università di Bologna

1. Aderiscono al CIRI, in prima istanza, i Dipartimenti dell'Università di Bologna proponenti la costituzione del CIRI. Successivamente possono aderire altri Dipartimenti della medesima Università.
2. L'adesione di un Dipartimento dell'Università di Bologna avviene su approvazione del Consiglio della Struttura stessa.
3. Per il raggiungimento delle finalità del CIRI, i Dipartimenti aderenti deliberano e mettono a disposizione le risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi, nonché raccolgono tra i docenti e ricercatori in esse incardinati la volontà dei singoli di afferire ai CIRI, indicandone altresì l'eventuale adesione ad un'Unità Operativa.
4. I Dipartimenti dell'Università di Bologna che aderiscono al CIRI devono far fronte agli impegni presi nei confronti del CIRI in termini di risorse conferite.
5. Per aderire al CIRI in un momento successivo all'attivazione dello stesso, i Dipartimenti dell'Università di Bologna, unitamente alla delibera del Consiglio della Struttura, devono presentare richiesta al Consiglio del CIRI, che delibera tenendo conto della congruità delle finalità della Struttura con le finalità e gli ambiti di azione del CIRI e dell'adeguatezza delle risorse conferite.
6. I Dipartimenti dell'Università di Bologna possono ritirare la loro adesione. Per garantire la continuità delle attività del CIRI, dette Strutture devono far fronte agli impegni descritti al comma 4 anche dopo l'uscita dal CIRI, fino al momento della rendicontazione dei progetti e alle attività conseguenti.

Art. 9 – Partecipazione a titolo individuale al CIRI di docenti e ricercatori dell'Università di Bologna

1. Al CIRI possono partecipare anche docenti e ricercatori afferenti a Dipartimenti dell'Università di Bologna non aderenti al CIRI. La richiesta deve essere formulata dai Referenti Scientifici di cui al successivo art. 10 comma 2 e approvata dal Consiglio del CIRI.

1bis. I docenti e ricercatori di cui al comma 1 del presente articolo non possono ricoprire la carica di Direttore e di Referente Scientifico del CIRI secondo quanto previsto agli articoli 4 co. 1 e 10 co. 3

2. I docenti e ricercatori dell'Università di Bologna possono ritirare la loro adesione a titolo individuale al CIRI, ottenuto l'assenso del Referente Scientifico e l'autorizzazione del Consiglio del CIRI, a condizione che ciò non comporti oneri per il CIRI sia nell'immediato sia in futuro, a valere su impegni assunti dai componenti in parola.

Art. 10 – Unità Operative

1. Il CIRI può essere organizzato in Unità Operative, nell'ambito di ciascuna delle quali è svolto uno specifico programma di ricerca industriale.
2. Ogni Unità Operativa è coordinata da un Referente Scientifico, che relaziona periodicamente alla Giunta del CIRI sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca.
3. Il Referente Scientifico è eletto tra i docenti e i ricercatori di ruolo che partecipano all'Unità Operativa ed afferenti alle Strutture dell'Università di Bologna che aderiscono al CIRI, a maggioranza

assoluta dei votanti, dalla assemblea di ciascuna Unità Operativa, appositamente convocata dal Direttore del CIRI. L'elezione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

4. Il Referente Scientifico resta in carica per tre anni, salvo eventuali cambiamenti nell'organizzazione delle Unità operative deliberate dal Consiglio. Al termine del mandato, ovvero quando il Referente Scientifico si dimetta o estingua il proprio rapporto di lavoro con l'Università di Bologna, il Direttore del CIRI indice l'elezione del nuovo Referente Scientifico.

5. L'incarico di Referente Scientifico di Unità Operativa è incompatibile con quello di Direttore, con la direzione di altre Strutture di Ateneo e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna.

Art. 11 – Responsabile Operativo - abrogato

Art. 12 – Gestione amministrativa

1. Per gli adempimenti amministrativi e contabili, il CIRI si avvale dell'Amministrazione Generale dell'Università di Bologna, che designa un Responsabile Amministrativo-gestionale per il CIRI.

Titolo IV – RISORSE

Art. 13 – Risorse umane

1. Per lo svolgimento delle attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico cui è deputato, il CIRI si avvale di personale di ricerca e personale tecnico, che presta la propria attività nelle sedi del CIRI, secondo i criteri che seguono.

2. Al CIRI partecipa personale di ricerca assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato afferente ai Dipartimenti dell'Università di Bologna che aderiscono al CIRI.

3. Previa delibera del Consiglio del Dipartimento di afferenza, la partecipazione al CIRI di personale di ricerca con contratto a tempo indeterminato dell'Università di Bologna avviene:

- se il personale afferisce a un Dipartimento aderente al CIRI, in accordo con il Referente Scientifico dell'Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio;
- se il personale afferisce a un Dipartimento non aderente al CIRI e vi partecipa a titolo individuale, su richiesta del Referente Scientifico dell'Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio.

4. Al CIRI partecipa altresì personale assunto temporaneamente con forme contrattuali previste dalla normativa vigente, impegnato a tempo pieno nello svolgimento delle attività del CIRI. Il fabbisogno e le forme di reperimento di tale personale possono essere valutati dalla Giunta, sulla base delle necessità riscontrate nell'ambito delle Unità Operative e compatibilmente con i vincoli finanziari della Struttura.

Art. 14 – Risorse finanziarie

1. Le entrate del CIRI si distinguono in:

- fondi pubblici o privati specificatamente destinati allo sviluppo della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico dall'Università al territorio;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di ricerca commissionata, svolte sulla base di contratti stipulati secondo la normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti dell'Università di Bologna.

2. Una volta coperti tutti costi diretti e indiretti del CIRI, eventuali residui attivi della gestione potranno essere distribuiti a Dipartimenti di riferimento per sostenere attività di ricerca secondo le regole stabilite dagli Organi Accademici dell'Università di Bologna.

Art. 15 – Risorse strumentali

1. Le risorse strumentali del CIRI possono essere:
 - deliberate e messe a disposizione dai Dipartimenti dell'Università di Bologna che aderiscono al CIRI;
 - conferite, assegnate e/o messe a disposizione, a vario titolo, compreso il comodato gratuito, da soggetti pubblici o privati;
 - acquisite con fondi del CIRI.
2. Il conferimento di risorse strumentali al CIRI avviene in accordo con il Referente Scientifico dell'Unità Operativa interessata e su approvazione del Consiglio del CIRI.
3. Le risorse strumentali, siano esse conferite dalle Strutture dell'Università di Bologna o di nuova acquisizione, sono registrate nell'inventario generale del CIRI.
4. Nel tempo in cui non siano impiegate per le finalità del CIRI, le risorse strumentali del CIRI possono essere messe a disposizione delle Strutture dell'Università di Bologna e di utenti esterni all'Università, operanti nell'ambito di enti pubblici o privati sulla base di apposite regole di utilizzo.

Art. 16 – Proprietà intellettuale

1. Per quanto attiene ai diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca industriale ottenuti nell'ambito del CIRI, si applica quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti dell'Università di Bologna.

Titolo V – DISATTIVAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Disattivazione

Annualmente, sulla base della relazione scientifica sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca e del rendiconto finanziario del CIRI, su indicazione del Rettore o del suo delegato in materia di ricerca, ove presente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna possono valutare il ridimensionamento o la disattivazione del CIRI.

Art. 18 – Disposizioni finali

1. I singoli Ciri modificano i propri regolamenti in adeguamento al contenuto del presente regolamento tipo.
2. Fino alla data di entrata in vigore degli adeguamenti di cui al comma precedente del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute in ciascun regolamento CIRI.
3. A seguito dell'incorporazione del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC) come previsto nel Decreto Rettorale rep. n. 2064, prot. n. 395733 del 20/12/2022 a decorrere dal 01/01/2023, ogni riferimento al Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel presente regolamento va riferito al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC).

Art. 19 – Norme di riferimento – Rinvio

Per tutto quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali, statutarie e regolamentari e, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.

**DECRETO RETTORALE REP. N. 547/2023 PROT.N. 113164 DEL 27/04/2023 - MODIFICHE AL
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
VETERINARIE – DIMEVET**

IL RETTORE

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 371/2012 del 5 aprile 2012 e s.m.i.;
- il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie – DIMEVET, emanato con Decreto Rettorale n. 851/2012 del 5 luglio 2012;

PRESO ATTO

- della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie – DIMEVET del 24 febbraio 2023, con la quale sono state proposte le modifiche del regolamento di funzionamento del Dipartimento, in adeguamento al Regolamento tipo di funzionamento dei dipartimenti, e l'introduzione degli articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater riguardanti l'assetto delle strutture autorizzate allo svolgimento di attività sanitaria;
- delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 24 marzo 2023 e del 20 aprile 2023, con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie – DIMEVET;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie – DIMEVET)

1. Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie – DIMEVET, emanato con Decreto Rettorale n. 851/2012 del 5 luglio 2012, così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2

(Testo Coordinato)

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3

(Vigore)

2. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, producono effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

IL RETTORE

(Prof. Giovanni Molari)

F.to digitalmente

Allegato A al DR 547/2023 del 27/04/2023

Regolamento del dipartimento Scienze Mediche Veterinarie vigente	Regolamento tipo Dipartimenti	Proposta di modifica del regolamento del dipartimento Scienze Mediche Veterinarie
--	-------------------------------	---

PARTE GENERALE	PARTE GENERALE	
Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)	Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)	
1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie.	1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di.....	
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, <i>Department of Veterinary Medical Sciences</i> , e l'acronimo, DIMEVET, congiuntamente o disgiuntamente.	2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, e l'acronimocongiuntamente o disgiuntamente.	
3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna (Comune di Ozzano dell'Emilia) e di Cesena (Comune di Cesenatico) e ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna (Comune di Ozzano dell'Emilia).	3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa ae si articola in Unità Organizzative nelle sedi die di	3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la propria sede di Bologna (Comune di Ozzano dell'Emilia) e si articola in Unità Organizzativa nellea sedie di Bologna (Comune di Ozzano dell'Emilia) e di Cesena (Comune di Cesenatico) e ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna (Comune di Ozzano dell'Emilia).

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)	Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)	
<p>1. Il Dipartimento, nell'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto dei principi dello Statuto di Ateneo, ritiene fondamentale l'attenzione alla persona, anche attraverso l'attribuzione di responsabilità e la valorizzazione del merito.</p>	<p>1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.</p>	<p>1. Il Dipartimento, nell'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto dei principi dello Statuto di Ateneo, ritiene fondamentale l'attenzione alla persona, anche attraverso l'attribuzione di responsabilità e la valorizzazione del merito promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici</p>
	<p>1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli</p>	<p>1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli</p>

	atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.	atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.
	1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.	1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi sia ai metodi della stessa.	1. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.	2. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi sia ai metodi della stessa. è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate e di servizi al territorio.

<p>2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate e di servizi al territorio.</p>	<p>3. Il Dipartimento approva un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento</p>	<p>3. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate e di servizi al territorio. approva un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è</p>
<p>3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.</p>	<p>4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.</p>	<p>4. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.</p>

	<p>4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.</p>	<p>4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.</p>
	<p>4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.</p>	<p>4ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.</p>
<p>5. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.</p>	<p>5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.</p>	<p>5. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento. delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.</p>

<p>6. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.</p>	<p>6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.</p>	<p>6. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.</p> <p>Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.</p>
<p>7. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.</p>	<p>7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.</p>	<p>7- Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.</p>
<p>8. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-</p>	<p>8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di</p>	<p>8. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di</p>

<p>Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.</p>	<p>Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.</p>	<p>riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento. Il Dipartimento predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.</p>
	<p>8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.</p>	<p>8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.</p>
	<p>8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del</p>	<p>8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente</p>

	presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.	Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.
	8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
	8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.	8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.
9. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.	9. Nella formulazione dei piani di attività e dei relativi pareri, il Dipartimento fa riferimento anche all'attività sanitaria-assistenziale svolta al suo interno.	9. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati. Nella formulazione dei piani di attività e dei relativi pareri, il Dipartimento fa riferimento anche all'attività sanitaria assistenziale svolta al suo interno.
	9 bis. I Dipartimenti al cui interno sono presenti strutture autorizzate allo svolgimento di attività sanitaria, ne organizzano l'assetto in maniera	9 bis. All'interno del Dipartimento sono presenti le strutture autorizzate di cui agli articoli 13 bis, 13 ter, 13 quater del presente Regolamento.

	<p>conforme alle prescrizioni della normativa di settore; tale assetto viene</p> <p>descritto nel Regolamento del Dipartimento.</p>	
Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)	Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)	
<p>Il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica, alle attività formative ed ai servizi al territorio nell'ambito delle scienze mediche veterinarie che, sinteticamente, sono riconducibili agli aspetti biologici, biotecnologici, sanitari, produttivi, socio-economici, normativi, relazionali ed etici degli animali terrestri ed acquatici destinati alle produzioni ed ai prodotti derivati, alla compagnia, agli sport ed a servizi di supporto e sicurezza per l'uomo e di quelli selvatici per i quali sono evidenti implicazioni sulla salute pubblica e sull'equilibrio ambientale. Si considerano caratterizzanti le seguenti discipline: scienze di base biomediche veterinarie; patologia, clinica, salute e benessere dell'animale; allevamento e produzioni animali; sanità pubblica veterinaria; ispezione degli alimenti e sicurezza alimentare.</p>	<p>Il Dipartimento di.....svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito.....(<u>indicare sinteticamente in modo descrittivo gli ambiti scientifici</u>)</p>	

Il quadro dettagliato delle competenze si evince dalle declaratorie dei settori scientifico-disciplinari specifici del Dipartimento.		
Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)	Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)	
Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.	I Dipartimenti hanno autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.	
PARTE I – ORGANI E COMPETENZE	PARTE I – ORGANI E COMPETENZE	
Articolo 5 (Organi del Dipartimento)	Articolo 5 (Organi del Dipartimento)	
Sono Organi del Dipartimento:	Sono Organi del Dipartimento:	
a. Il Direttore;	a. Il Direttore;	
b. Il Consiglio;	b. Il Consiglio;	
c. La Giunta.	c. La Giunta.	
Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)	Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)	
1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:	1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. Il Direttore:	1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario , del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e: Il Direttore:
a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento	a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento	

delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	
b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento partecipa;	
c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	
e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	
f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	
g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la	g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la	

disciplina dei regolamenti vigenti;	disciplina dei regolamenti vigenti;	
h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;	h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;	
i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto di Ateneo; assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.	j. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.	j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità. esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.
	1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con	1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio

	l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.	della carica di Direttore di Dipartimento.
2. Il Direttore, inoltre:	2. Il Direttore, inoltre:	
a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;	a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;	
b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;	b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;	
c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;	c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;	
d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;	d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;	
e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi; vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di

		Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	
Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)	Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)	
1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in	3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano	

ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	
	5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.	5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione. OPPURE Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione non è necessaria la presentazione di una formale candidatura.	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.
Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)	Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)	
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	
a. il Direttore che lo presiede;	a. il Direttore che lo presiede;	
b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	

<p>c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;</p>	<p>c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;</p>	
<p>d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10%, arrotondato per eccesso, dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;</p>	<p>d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;</p>	<p>d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10%, arrotondato per eccesso, dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;</p>
<p>e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui n. 3 del terzo ciclo (2 dottorandi e 1 specializzando), secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche. Qualora non risultino candidati votati iscritti ad una delle due tipologie di corsi di terzo ciclo, sono eletti i candidati votati iscritti all'altra tipologia;</p>	<p>e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui ... del terzo ciclo secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.</p>	
<p>f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 2.</p>	<p>f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero compreso da 1 a 3 (METTERE NUMERO) secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.</p>	<p>f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 2 secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento;</p>
<p>2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e</p>	<p>2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e</p>	

didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	
Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)	Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)	
1. Il Consiglio di Dipartimento:	1. Il Consiglio di Dipartimento:	
a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	
b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione; e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;	c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.	c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo; il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di

		Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima;
d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	
e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	
f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;	f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;	
g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	
h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;	<p>h. Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo.</p> <p>Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il</p>	<p>h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;</p> <p>di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione,</p>

	<p>Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.</p> <p>In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.</p>	<p>modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.</p> <p>In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato;</p>
	<p>h bis. delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;</p>	<p>h bis. delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;</p>
<p>i. approva l'affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;</p>	<p>i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.</p>	<p>i. approva l'affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza; può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente;</p>
	<p>i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;</p>	<p>i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;</p>

j. predisporre un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;	j. predisporre un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;	
k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;	k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;	
l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	
m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;	m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;	
	m bis. delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;	m bis. delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;	n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16,	n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione , nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5,

	comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;	lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;	o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;	
p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;	p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;	
q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;	q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;	
r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;	r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;	
s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile	s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di	

di cui all'Articolo 16, comma 3;	cui all'Articolo 16, comma 3;	
t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità; approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	
v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.	v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.	
	z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.	z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	
a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri	a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri	

generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1;	generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1;	
b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;	b. abrogata	b. abrogata
c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;	c. abrogata	c. abrogata
d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	
e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;	e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;	e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti; le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;
f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo,	f. abrogata	f. abrogata

relativi ai piani triennali delle Scuole.		
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.	4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.	
	5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.	5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.
Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)	
1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	

<p>2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.</p>	<p>2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.</p>	<p>2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.</p>
<p>3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.</p>	<p>3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.</p>	
<p>4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.</p>	<p>4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.</p>	<p>4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.</p>
	<p>5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la</p>	<p>5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la</p>

	disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.	disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
	6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza	6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza
Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)	
1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.	1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:	1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità:
	a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;	a. le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
	b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di	b. ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di

	almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;	almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
	c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;	c. la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
	d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;	d. ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
	e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;	e. la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
	f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;	f. sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;
	g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi	g. in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi

	<p>inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;</p>	<p>inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;</p>
	<p>h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.</p>	<p>h. in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.</p>
<p>2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.</p>		<p>2. <i>Abrogato</i></p>
<p>Articolo 12 (Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)</p>	<p>Articolo 12 (Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)</p>	
<p>Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.</p>	<p>Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.</p>	<p>Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.</p>
<p>Articolo 13 (La Giunta)</p>	<p>Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)</p>	<p>Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)</p>

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.	1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.	
2. La Giunta è composta da:	2. La Giunta è composta da:	
a. il Direttore, che la presiede;	a. il Direttore, che la presiede;	
b. il Vicedirettore;	b. il Vicedirettore;	
c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);	c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);	
d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	
e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce. Qualora tra i 3 più votati di ogni fascia non figurino nessun docente o ricercatore incardinato nell'Unità Organizzativa della Sede di Cesena (Comune di Cesenatico) verrà nominato un componente e cioè il più votato fra docenti e ricercatori ivi incardinati in termini di percentuale di preferenze rispetto all'elettorato attivo. Qualora tra gli incardinati nell'Unità Organizzativa di Sede risultino votate più di una persona prevale chi ha ricevuto la percentuale di preferenze più alta per la propria fascia e, a parità di preferenze il più anziano in	e. da 3 a 9 (METTERE NUMERO) professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;	e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio . Qualora tra i 3 più votati di ogni fascia non figurino nessun docente o ricercatore incardinato nell'Unità Organizzativa della Sede di Cesena (Comune di Cesenatico) verrà nominato un componente e cioè il più votato fra docenti e ricercatori ivi incardinati in termini di percentuale di preferenze rispetto all'elettorato attivo. Qualora tra gli incardinati nell'Unità Organizzativa di Sede risultino votate più di una persona prevale chi ha ricevuto la percentuale di preferenze più alta per la propria fascia e, a parità di

<p>ruolo, e a parità di anzianità di ruolo il più anziano di età. Il componente dell'Unità Organizzativa di Sede, se non incluso nei primi tre della propria fascia, sostituisce l'ultimo dei votati che ha diritto ad essere nominato;</p>		<p>preferenze il più anziano in ruolo, e a parità di anzianità di ruolo il più anziano di età. Il componente dell'Unità Organizzativa di Sede, se non incluso nei primi tre della propria fascia, sostituisce l'ultimo dei votati che ha diritto ad essere nominato;</p>
<p>f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;</p>	<p>f. da 1 a 2 (METTERE NUMERO) rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;</p>	
<p>g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;</p>	<p>g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;</p>	
<p>h. fino a un massimo di 3 professori e ricercatori di cui 1 è il docente inquadrato nel Dipartimento che riveste il ruolo di Presidente o Vicepresidente della Scuola Agraria e Medicina Veterinaria e fino a 2 designati dal Direttore tenendo conto anche dei ruoli di responsabilità e coordinamento negli ambiti di: ricerca, didattica, servizi sanitari, sicurezza del lavoro, certificazione di qualità.</p>	<p>h. fino a un massimo di 3 professori e ricercatori (METTERE NUMERO) designati secondo le seguenti modalità.....</p>	<p>h. fino a un massimo di 3 professori e ricercatori di cui 1 è il docente inquadrato nel Dipartimento che riveste il ruolo di Presidente o Vicepresidente della Scuola Agraria e Medicina Veterinaria e fino a 2 designati dal Direttore tenendo conto anche dei ruoli di responsabilità e coordinamento negli ambiti di: ricerca, didattica, servizi sanitari, sicurezza del lavoro, certificazione di qualità;</p>
	<p>i. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento (FACOLTATIVO).</p>	<p>i. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento.</p>
<p>3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., avviene con</p>	<p>3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i., avviene con voto limitato</p>	<p>3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i., avviene con</p>

voto limitato nell'ambito delle singole componenti.	nell'ambito delle singole componenti (SE INSERITA LETTERA I).	voto limitato nell'ambito delle singole componenti
4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.	4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e., h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, i (se inserita lettera i) il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.	4. Il mandato della Giunta è triennale e. Per la componente di cui alle presenti lettere e., h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f., g., i. il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.	5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.	
PARTE II – ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE	PARTE II – ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE	
		Articolo 13 bis (Strutture Sanitarie)
		Presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie sono presenti le seguenti strutture sanitarie autorizzate: a) Ospedale Didattico Veterinario “G. Gentile”; b) Laboratorio di Anatomia Patologica e Istopatologia; c) Laboratorio di Malattie Infettive e Parassitarie.

		Presso le strutture autorizzate è presente un Direttore Sanitario.
		Articolo 13 ter (Direttore Sanitario)
		1. Il Direttore Sanitario delle strutture sanitarie autorizzate viene nominato dal Rettore tra i soggetti in possesso dei requisiti di legge, sentito il parere del Consiglio del Dipartimento e permane in carica per la durata del mandato rettorale e/o comunque, anche dopo il termine dello stesso, fino alla sua conferma oppure alla nomina di un nuovo Direttore Sanitario.
		2. Il Direttore Sanitario presidia i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari; è il responsabile del corretto e regolare svolgimento dell'attività sanitaria all'interno delle strutture; è la figura garante per gli utenti e per gli operatori del corretto esercizio delle prestazioni sanitarie erogate all'interno della struttura, nel rispetto della normativa, delle regole di deontologia professionale e degli adempimenti previsti nell'autorizzazione sanitaria.
		Articolo 13 quater (Ospedale Didattico Veterinario "G. Gentile")
		1. Presso l'Ospedale Didattico Veterinario "G. Gentile" sono presenti il Direttore Sanitario, di cui

		<p>all'art.13 ter del presente regolamento, e un Comitato di Gestione.</p> <p>All'Ospedale Didattico Veterinario "G. Gentile" partecipano i servizi didattico scientifici le articolazioni del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie secondo quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento.</p>
		<p>2. Il Comitato di gestione è composto da:</p> <p>a) Direttore di Dipartimento o un suo delegato che lo presiede;</p> <p>b) Direttore Sanitario;</p> <p>c) Responsabili delle articolazioni partecipanti;</p> <p>d) Responsabile Amministrativo Gestionale del Dipartimento.</p> <p>Il Presidente del Comitato di Gestione può invitare il Coordinatore del Corso di studio in Medicina Veterinaria e altri rappresentanti di Organi di Ateneo o, comunque, persone competenti per specifiche funzioni consultive.</p>
		<p>3. Il Comitato di Gestione:</p> <p>- propone al Consiglio di Dipartimento i criteri di utilizzo risorse derivanti dalle entrate proprie ex art. 49 R.D. n. 1592/1933;</p>

		<p>- propone al Consiglio di Dipartimento l'utilizzo di spazi e di implementazione o acquisto o dismissione attrezzature con funzione didattico-scientifica.</p> <p>Al Comitato di Gestione possono essere attribuite risorse finanziarie dal Consiglio di Dipartimento.</p>
	<p><u>I Dipartimenti che hanno più sedi con i requisiti previsti dallo Statuto d'Ateneo devono inserire le norme sulle Unità Organizzative di Sede</u></p>	
Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)	Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)	
<p>1. Il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Cesena (Comune di Cesenatico). Fanno parte dell'Unità Organizzativa di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.</p>	<p>1. Il Dipartimento di, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a, una a, una a, una a</p> <p>Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio.</p>	<p>1. Il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Cesena (Comune di Cesenatico).</p> <p>Fanno parte dell'Unità Organizzativa di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà. hanno la propria sede di servizio.</p>
2. L'Unità Organizzativa di Sede:	2.L'Unità Organizzativa di Sede	
a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;	a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;	

<p>b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.</p>	<p>b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.</p>	
<p>3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statuari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.</p>	<p>3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statuari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.</p>	
<p>Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)</p>	<p>Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)</p>	
<p>1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.</p>	<p>1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che fanno parte di tale unità, di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.</p> <p style="text-align: center;">OVVERO (SCEGLIERE una delle OPZIONI)</p>	<p>1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori</p>

	1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento che fanno parte dell'Unità, fra i professori che fanno parte dell'Unità stessa, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta	che fanno parte di tale unità, di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.
In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.	In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.	
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede:	2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede	
a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;	a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;	
b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;	b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;	
c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;	c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;	

d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;	d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;	
e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.	e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.	
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede.	3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede (specificare tale possibilità nel Regolamento).	
Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento –Servizi - Centri – Laboratori)	Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)	
1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, servizi, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di	1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e	

<p>coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.</p>	<p>di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.</p>	
<p>2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.</p>	<p>2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.</p>	
<p>3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e.</p> <p>Sono fatte salve le responsabilità operative</p>	<p>3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.</p>	

connesse all'assetto dipartimentale.		
	<p align="center">Articolo 16 bis (Commissione paritetica- composizione)</p> <p align="center">Parte da inserire solo se il dipartimento ha corsi di studio non riferiti a nessuna scuola</p>	<p align="center">Articolo 16 bis (Commissione paritetica - composizione)</p>
	<p>1. Presso ogni Dipartimento che sia di riferimento per i corsi di studio non riferiti a una Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.</p>	<p align="center">1. Presso il Dipartimento è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.</p>
	<p>2. La Commissione Paritetica è costituita da un minimo di 6 e da un massimo di 20 componenti (INSERIRE IL NUMERO), pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.</p>	<p align="center">2. La Commissione Paritetica è costituita da 14 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio ed essere individuata preferibilmente fra docenti con precedenti esperienze di gestione della didattica (es. ex coordinatore di Corso di Studio). La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.</p>

	<p>3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento e, in subordine, nei consigli di corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.</p>	<p>3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento e, in subordine, nei consigli di corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.</p>
	<p>16 ter (Commissione paritetica - funzioni)</p>	<p>Articolo 16 ter (Commissione paritetica - funzioni)</p>
	<p>1. La Commissione:</p>	<p>1. La Commissione:</p>
	<p>a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;</p>	<p>a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;</p>

	b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;	b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;
	c. può avanzare al consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo;	c. può avanzare al consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo;
	d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.	d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.
	2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro (.....inserire i giorni) dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.	2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 30 giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.
	3. per la gestione dell'attività la commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.	3. Per la gestione dell'attività la commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.

	Art.16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)	Articolo 16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)
	I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.	I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.
PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA	PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA	
Articolo 17 (Fondi e gestione)	Articolo 17 (Fondi e gestione)	
1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.	1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.	
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.	2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.	2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia acquisti e organizzazione dei servizi.
	3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo	3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in

	in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.	adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.
PARTE IV - NORME FINALI	PARTE IV - NORME FINALI	
Articolo 18 (Modalità di svolgimento delle elezioni per tutte le rappresentanze elettive)	Articolo 18 (Validità delle sedute)	Articolo 18 (Modalità di svolgimento delle elezioni per tutte le rappresentanze elettive) (Validità delle sedute)
<p>Per le elezioni del Direttore e del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede le disponibilità espresse sono presentate al responsabile del procedimento elettorale. Per le elezioni dei componenti della Giunta ha diritto all'elettorato passivo il personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte della Giunta.</p> <p>Per le elezioni dei componenti del Consiglio ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo e gli assegnisti che hanno manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento.</p> <p>Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.</p> <p>Le candidature sono presentate in tempi congrui</p>		<p>Per le elezioni del Direttore e del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede le disponibilità espresse sono presentate al responsabile del procedimento elettorale. Per le elezioni dei componenti della Giunta ha diritto all'elettorato passivo il personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte della Giunta.</p> <p>Per le elezioni dei componenti del Consiglio ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo e gli assegnisti che hanno manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento.</p> <p>Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.</p> <p>Le candidature sono presentate in tempi congrui per consentire il corretto svolgimento delle votazioni.</p>

<p>per consentire il corretto svolgimento delle votazioni.</p> <p>Per le elezioni di ogni organo del Dipartimento viene espressa una sola preferenza.</p>		<p>Per le elezioni di ogni organo del Dipartimento viene espressa una sola preferenza.</p>
	<p>1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.</p>	<p>1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.</p>
	<p>2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:</p>	<p>2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:</p>
	<p>a. forme di consultazione sincrone;</p>	<p>a. forme di consultazione sincrone;</p>
	<p>b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.</p>	<p>b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.</p>
	<p>3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:</p>	<p>3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:</p>

	- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;	- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
	- proposta di chiamata di professori;	- proposta di chiamata di professori;
	- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.	- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
	4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.	4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.
Articolo 19. (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)	Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)	
Il Consiglio di dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della	Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della	Il Consiglio di dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della scuola, designa, con votazione a scrutinio

<p>scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei consigli delle scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i seguenti criteri: a) il 51%, ove possibile, tra i coordinatori dei corsi di studio del primo, secondo e terzo ciclo; b) i restanti componenti vengono indicati tra i professori e ricercatori membri di giunta salvaguardando almeno un componente per fascia e uno per sede.</p>	<p>Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.</p>	<p>segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei consigli delle scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i seguenti criteri: a) il 51%, ove possibile, tra i coordinatori dei corsi di studio del primo, secondo e terzo ciclo; b) i restanti componenti vengono indicati tra i professori e ricercatori membri di giunta salvaguardando almeno un componente per fascia e uno per sede.</p> <p>Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.</p>
	<p>PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO</p>	<p>PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO</p>

	RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017	RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017
Articolo 20 (Validità delle sedute)	Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)	Articolo 20 (Validità delle sedute) (Disposizioni transitorie e finali)
1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.	1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.	2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano: Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.
a. forme di consultazione sincrone;		a. <i>Abrogato</i>
b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.		b. <i>Abrogato</i>

	<p style="text-align: center;">3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.</p>
--	---	---

ALLEGATO B) al DECRETO RETTORALE REP. N. 547/2023 PROT. N. 113164 DEL 27/24/2023

Testo Coordinato

del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie - DIMEVET

(emanato con D.R. n. 851/31278 del 05/07/2012 e modificato con D.R. del)

PARTE GENERALE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, *Department of Veterinary Medical Sciences*, e l'acronimo, DIMEVET, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso la propria sede di Bologna (Comune di Ozzano dell'Emilia) e si articola in Unità Organizzativa nella sede di Cesena (Comune di Cesenatico).

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.

1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.

-
- 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate e di servizi al territorio.
 3. Il Dipartimento approva un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
 4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo, istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
- 4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
- 4ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.
5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
 6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
 7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
 8. Il Dipartimento predisponde un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.
- 8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.
- 8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza.

8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.

8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.

9. Nella formulazione dei piani di attività e dei relativi pareri, il Dipartimento fa riferimento anche all'attività sanitaria assistenziale svolta al suo interno.

9 bis. All'interno del Dipartimento sono presenti le strutture autorizzate di cui agli articoli 13 bis, 13 ter, 13 quater del presente Regolamento.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica, alle attività formative ed ai servizi al territorio nell'ambito delle scienze mediche veterinarie che, sinteticamente, sono riconducibili agli aspetti biologici, biotecnologici, sanitari, produttivi, socio-economici, normativi, relazionali ed etici degli animali terrestri ed acquatici destinati alle produzioni ed ai prodotti derivati, alla compagnia, agli sport ed a servizi di supporto e sicurezza per l'uomo e di quelli selvatici per i quali sono evidenti implicazioni sulla salute pubblica e sull'equilibrio ambientale. Si considerano caratterizzanti le seguenti discipline: scienze di base biomediche veterinarie; patologia, clinica, salute e benessere dell'animale; allevamento e produzioni animali; sanità pubblica veterinaria; ispezione degli alimenti e sicurezza alimentare.

Il quadro dettagliato delle competenze si evince dalle declaratorie dei settori scientifico-disciplinari specifici del Dipartimento.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. La Giunta.

Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. Il Direttore:

- a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;

-
- b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;
 - c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
 - d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
 - e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
 - f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
 - h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;
 - i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
 - j. esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.

1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.

2. Il Direttore, inoltre:

- a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
- b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
- c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
- d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
- e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.

3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.

4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

-
1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
 2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
 3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
 4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
 5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
 6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. il Direttore che lo presiede;
 - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
 - c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
 - d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10%, dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
 - e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui n. 3 del terzo ciclo (2 dottorandi e 1 specializzando), secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche. Qualora non risultino candidati votati iscritti ad una delle due tipologie di corsi di terzo ciclo, sono eletti i candidati votati iscritti all'altra tipologia;
 - f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 2 secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
 - b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
 - c. il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima;

-
- d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
 - e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
 - f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
 - g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
 - h. di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.

In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato;

h bis. delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;

i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente;

i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;

j. predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;

k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;

l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;

m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;

m bis. delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;

o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;

p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;

-
- q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;
 - r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
 - s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;
 - t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
 - u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
 - v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
 - z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
 - a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1;
 - b. *abrogata*
 - c. *abrogata*
 - d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
 - e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;
 - f. *abrogata*
 3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
 4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.
 5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.

Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

-
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
 3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
 4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
 5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
 6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
 - b. ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
 - c. la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
 - d. ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
 - e. la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
 - f. sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;
 - g. in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
 - h. in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.

2. *Abrogato*

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da
 - a. il Direttore, che la presiede;
 - b. il Vicedirettore;
 - c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);
 - d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
 - e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio. Qualora tra i 3 più votati di ogni fascia non figurino nessun docente o ricercatore incardinato nell'Unità Organizzativa della Sede di Cesena (Comune di Cesenatico) verrà nominato un componente e cioè il più votato fra docenti e ricercatori ivi incardinati in termini di percentuale di preferenze rispetto all'elettorato attivo. Qualora tra gli incardinati nell'Unità Organizzativa di Sede risultino votate più di una persona prevale chi ha ricevuto la percentuale di preferenze più alta per la propria fascia e, a parità di preferenze il più anziano in ruolo, e a parità di anzianità di ruolo il più anziano di età. Il componente dell'Unità Organizzativa di Sede, se non incluso nei primi tre della propria fascia, sostituisce l'ultimo dei votati che ha diritto ad essere nominato;
 - f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
 - h. fino ad un massimo di 3 professori o ricercatori designati dal Direttore tenendo conto anche dei ruoli di responsabilità e coordinamento negli ambiti di: ricerca, didattica, servizi sanitari, sicurezza del lavoro, certificazione di qualità;
 - i. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento.
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle presenti lettere e., h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f., g., i. il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 13 bis (Strutture Sanitarie)

Presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie sono presenti le seguenti strutture sanitarie autorizzate:

-
- a) Ospedale Didattico Veterinario “G. Gentile”;
 - b) Laboratorio di Anatomia Patologica e Istopatologia;
 - c) Laboratorio di Malattie Infettive e Parassitarie.

Presso le strutture autorizzate è presente un Direttore Sanitario.

Articolo 13 ter (Direttore Sanitario)

1. Il Direttore Sanitario delle strutture sanitarie autorizzate viene nominato dal Rettore tra i soggetti in possesso dei requisiti di legge, sentito il parere del Consiglio del Dipartimento e permane in carica per la durata del mandato rettorale e/o comunque, anche dopo il termine dello stesso, fino alla sua conferma oppure alla nomina di un nuovo Direttore Sanitario.
2. Il Direttore Sanitario presidia i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari; è il responsabile del corretto e regolare svolgimento dell'attività sanitaria all'interno delle strutture; è la figura garante per gli utenti e per gli operatori del corretto esercizio delle prestazioni sanitarie erogate all'interno della struttura, nel rispetto della normativa, delle regole di deontologia professionale e degli adempimenti previsti nell'autorizzazione sanitaria.

Articolo 13 quater (Ospedale Didattico Veterinario “G. Gentile”)

1. Presso l'Ospedale Didattico Veterinario “G. Gentile” sono presenti il Direttore Sanitario, di cui all'art.13 ter del presente regolamento, e un Comitato di Gestione.

All'Ospedale Didattico Veterinario “G. Gentile” partecipano i servizi didattico scientifici le articolazioni del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie secondo quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento.

2. Il Comitato di gestione è composto da:

- a) Direttore di Dipartimento o un suo delegato che lo presiede;
- b) Direttore Sanitario;
- c) Responsabili delle articolazioni partecipanti;
- d) Responsabile Amministrativo Gestionale del Dipartimento.

Il Presidente del Comitato di Gestione può invitare il Coordinatore del Corso di studio in Medicina Veterinaria e altri rappresentanti di Organi di Ateneo o, comunque, persone competenti per specifiche funzioni consultive.

3. Il Comitato di Gestione:

- propone al Consiglio di Dipartimento i criteri di utilizzo risorse derivanti dalle entrate proprie ex art. 49 R.D. n. 1592/1933;
- propone al Consiglio di Dipartimento l'utilizzo di spazi e di implementazione o acquisto o dismissione attrezzature con funzione didattico-scientifica.

Al Comitato di Gestione possono essere attribuite risorse finanziarie dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Cesena (Comune di Cesenatico).

Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio.

2. L'Unità Organizzativa di Sede:
 - a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;
 - b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statutori che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che fanno parte di tale unità, di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.

In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.

2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede
 - a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;
 - b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;
 - c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;
 - d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;
 - e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede.

Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento – Servizi – Centri - Laboratori)

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, servizi, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere

pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.

2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

Articolo 16 bis (Commissione paritetica - composizione)

1. Presso il Dipartimento è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.
2. La Commissione Paritetica è costituita da 14 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio *ed essere individuata preferibilmente fra docenti con precedenti esperienze di gestione della didattica (es. ex coordinatore di Corso di Studio)*. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.
3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento e, in subordine, nei consigli di corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.

Articolo 16 ter (Commissione paritetica - funzioni)

1. La Commissione:
 - a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
 - b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;
 - c. può avanzare al consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo;
 - d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.
2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 30 giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.

-
3. Per la gestione dell'attività la commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.

Articolo 16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)

I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 17 (Fondi e gestione)

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.
3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.

PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 18 (Validità delle sedute)

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
 - a. forme di consultazione sincrone;
 - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
 - proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
 - proposta di chiamata di professori;
 - stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.

**PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE
REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEIO DI CUI
AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017**

Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente.

Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.

- a. *Abrogato*
- b. *Abrogato*

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ **Reclutamento Ricercatori a Tempo Determinato**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2203 PROT. 101099 DEL 13/04/2023 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1359 (All. 2) DELL'01/03/2023 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/A2 – INGEGNERIA SANITARIA - AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/03 – INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - DIMEC del 17/02/2023 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del Dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 08/A2 – Ingegneria Sanitaria - Ambientale, Ingegneria degli Idrocarburi e Fluidi nel Sottosuolo, della Sicurezza e Protezione In Ambito Civile e per il Settore scientifico disciplinare ICAR/03 – Ingegneria Sanitaria-Ambientale;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/02/2023;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1359 (All. 2) dell'01/03/2023;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 08/A2 – Ingegneria Sanitaria - Ambientale, Ingegneria degli Idrocarburi e Fluidi nel Sottosuolo, della Sicurezza e Protezione In Ambito Civile e per il Settore scientifico disciplinare ICAR/03 – Ingegneria Sanitaria-Ambientale.
- ART. 2 - Vincitrice della procedura è la candidata:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Borghi Francesca	54,08/100

Bologna, 13/04/2023

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2291 PROT. 105840 DEL 18/04/2023 APPROVAZIONE ATTI
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE
PUBBLICA D.D. 1637 (All. 8) del 14/03/2023 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE**

A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E1 – ELETTROTECNICA E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/31 – ELETTROTECNICA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l' Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la deliberazione del 16/02/2022 assunta dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del Dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/E1 – Elettrotecnica e per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/31 – Elettrotecnica;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/10/2022 e del 28/02/2023;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1637 (All. 8) del 14/03/2023;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/E1 – Elettrotecnica e per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/31 – Elettrotecnica.
- ART. 2 - Vincitore della procedura è il candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Lo Franco Francesco	70,59/100

Bologna, 18/04/2023

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2337 PROT. 108528 DEL 20/04/2023 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1637 (All. 6) del 14/03/2023 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/D3 – IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/25 – IMPIANTI CHIMICI

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la deliberazione del 18/10/2022 assunta dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali - DICAM recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del Dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/D3 – Impianti e Processi Industriali Chimici e per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/25 – Impianti Chimici;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/10/2022;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1637 (All. 6) del 14/03/2023;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/D3 – Impianti e Processi Industriali Chimici e per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/25 – Impianti Chimici.
- ART. 2 - Vincitrice della procedura è la candidata:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Ricci Federica	70,6/100

Bologna, 20/04/2023

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2370 PROT. 109616 DEL 21/04/2023 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1637 (All.5) del 14/03/2023 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/A3 – PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/21 – METALLURGIA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la deliberazione del 18/10/2022 assunta dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del Dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/A3 – Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia e per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/21 – Metallurgia;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/10/2022;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1637 (All. 5) del 14/03/2023;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/A3 – Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia e per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/21 – Metallurgia.
- ART. 2 - Vincitore della procedura è il candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Di Egidio Gianluca	71/100

Bologna, 21/04/2023

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2382 PROT. 109632 DEL 21/04/2023 APPROVAZIONE ATTI
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE
PUBBLICA D.D. 667 DEL 30/01/2023 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL
SETTORE CONCORSUALE 07/G1 - SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI E IL SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/18 - NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la deliberazione del 15/09/2022 assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del Dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali e il Settore scientifico disciplinare AGR/18 - Nutrizione e Alimentazione Animale;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/09/2022;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 667 del 30/01/2023;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali e il Settore scientifico disciplinare AGR/18 - Nutrizione e Alimentazione Animale.
- ART. 2 - Vincitore della procedura è il candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
----------------	-------------

Correa Federico	77,5/100
-----------------	----------

Bologna, 21/04/2023

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2383 PROT. 109802 DEL 21/04/2023 APPROVAZIONE ATTI
DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE
PUBBLICA D.D. 1637 (All. 1) del 14/03/2023 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE
A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL
SETTORE CONCORSUALE 05/A1 – BOTANICA E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
BIO/01 – BOTANICA GENERALE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la deliberazione del 12/10/2022 assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del Dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorso 05/A1 – Botanica e per il Settore scientifico disciplinare BIO/01 – Botanica Generale;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/10/2022;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1637 (All. 1) del 14/03/2023;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a

tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 05/A1 – Botanica e per il Settore scientifico disciplinare BIO/01 – Botanica Generale.

- ART. 2 - Vincitore della procedura è il candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Puliga Federico	66,39/100

Bologna, 21/04/2023

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2585 PROT. 121464 DEL 05/05/2023 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 665 (All. 1) DEL 30/01/2023 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E2 – INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/33 – SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI del 19/01/2023 recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del Dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/E2 – Ingegneria dell'Energia Elettrica e per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/33 – Sistemi Elettrici per l'Energia;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/10/2022;

- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 665 (All. 1) del 30/01/2023;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/E2 – Ingegneria dell'Energia Elettrica e per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/33 – Sistemi Elettrici per l'Energia;
- ART. 2 - Vincitore della procedura è il candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
LILLA STEFANO	60,725/100

Bologna, 05/05/2023

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2587 PROT. 121467 DEL 05/05/2023 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 669 DEL 30/01/2023 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/A1 - ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO E IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/01 - ECONOMIA ED ESTIMO RURALE

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la deliberazione del 07/12/2021 assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del Dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/A1 - Economia Agraria ed Estimo e il Settore scientifico disciplinare AGR/01 - Economia ed Estimo Rurale;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2021 e del 20/12/2022;

-
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 669 del 30/01/2023;
 - gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/A1 - Economia Agraria ed Estimo e il Settore scientifico disciplinare AGR/01 - Economia ed Estimo Rurale.
- ART. 2 - Vincitrice della procedura è la candidata:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Chatzinikolaou Parthena	82,90/100

- ART. 3 - Viene riportato di seguito il punteggio degli altri candidati idonei:
 - Mazzocchi Giampiero, punti 75,30/100;
 - Balest Jessica, punti 63,03/100.

Bologna, 05/05/2023

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 2588 PROT. 121468 DEL 05/05/2023 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 8042 DEL 14/12/2022 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/D2 - DIRITTO TRIBUTARIO E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/12 - DIRITTO TRIBUTARIO

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;

- il decreto d'urgenza della Direttrice del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia – SDE, prot. n. 385131 del 14/12/2022, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del Dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 12/D2 - Diritto Tributario e per il Settore scientifico disciplinare IUS/12 - Diritto Tributario;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/11/2022;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 8042 del 14/12/2022;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 12/D2 - Diritto Tributario e per il Settore scientifico disciplinare IUS/12 - Diritto Tributario.
- ART. 2 - Vincitore della procedura è il candidato:

COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
Baboro Roberto	66,6/100

Bologna, 05/05/2023

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

➤ **Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2096/2023 PROT. N. 95974 DEL 05/04/2023 DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE PER 3 POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PREVALENTEMENTE RIFERITE ALLE ESIGENZE DELLE SEGUENTI STRUTTURE DI QUESTO ATENEIO: DIPARTIMENTI E CENTRI INTERDIPARTIMENTALI, INDETTA CON D.D. 7606/348965 DEL 28.11.2022, COSÌ COME MODIFICATA DALLA D.D. 8357/400049 DEL 27.12.2022 E PUBBLICATA SUL PORTALE DI ATENEIO IN DATA 29.11.2022

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali ai sensi del D. Lgs. 75/2017 riservate al personale tecnico amministrativo in servizio presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna emanato con DR 1149/2019 del 3 luglio 2019 e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n. 270 del 15 luglio 2019;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1309/50517 del giorno 2.03.2022, con la quale è stata indetta la progressione verticale per 3 posti di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, prevalentemente riferite alle esigenze delle seguenti strutture di questo ateneo: Dipartimenti e Centri interdipartimentali, indetta con D.D. 7606/348965 del 28.11.2022, così come modificata dalla D.D. 8357/400049 del 27.12.2022 e pubblicata sul Portale di Ateneo in data 29.11.2022;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice,

DISPONE:

Art. 1 - Sono approvati gli atti della progressione verticale per 3 posti di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, prevalentemente riferite alle esigenze delle seguenti strutture di questo ateneo: Dipartimenti e Centri interdipartimentali, indetta con D.D. 7606/348965 del 28.11.2022, così come modificata dalla D.D. 8357/400049 del 27.12.2022 e pubblicata sul Portale di Ateneo in data 29.11.2022;

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

N.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO/90
1	GUERRIERI ALFONSINA	82,8
2	MINARDI ALESSIA	80
3	DOLCI NICOLETTA	79,5
4	GARAVAGLIA CARLA	76,5

5	IONFRIDA PAOLA	61,2
---	----------------	------

Art. 3 – Sono dichiarate vincitrici del concorso:

- GUERRIERI ALFONSINA
- MINARDI ALESSIA
- DOLCI NICOLETTA

Firmato digitalmente dal Dirigente

Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2098/2023 PROT. N. 95977 DEL 05/04/2023 DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE PER UN POSTO DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA TECNICO - SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DI QUESTO ATENEIO, INDETTA CON D.D. 7605/348964 DEL 28.11.2022 E PUBBLICATA SUL PORTALE D'ATENEIO IL GIORNO 29.11.2022

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali ai sensi del D. Lgs. 75/2017 riservate al personale tecnico amministrativo in servizio presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna emanato con DR 1149/2019 del 3 luglio 2019 e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n. 270 del 15 luglio 2019;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 7605/348964 del giorno 28.11.2022, con la quale è stata indetta la procedura di progressione verticale per un posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica tecnico - scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze di questo Ateneo, pubblicata sul Portale d'Ateneo il giorno 29.11.2022;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice,

DISPONE:

Art. 1 - Sono approvati gli atti della 7605/348964 del giorno 28.11.2022, con la quale è stata indetta la procedura di progressione verticale per un posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica tecnico - scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze di questo Ateneo, pubblicata sul Portale d'Ateneo il giorno 29.11.2022;

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

N.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO/90
1	GABRIELE PAOLO	62
2	IONFRIDA PAOLA	61,2
3	PETROLI MARIO	60

Art. 3 – E' dichiarato vincitore del concorso il Dott. Paolo Gabriele.

Firmato digitalmente dal Dirigente

Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2281/2023 PROT.N. 105805 DEL 18/04/2023 DI CHIUSURA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 1 POSTO DI CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE "GUGLIELMO MARCONI" – DEI DI QUESTO ATENEO, PROFILO TECNICO INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE ESPERTO IN PROJECT MANAGEMENT, PRIORITARIAMENTE RISERVATO A VOLONTARIO DELLE FFAA,, INDETTO CON DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 4855/171681 DEL GIORNO 26.07.2022, AVVISO PUBBLICATO SULLA G.U. – 4^ SERIE SPECIALE “CONCORSI ED ESAMI” N. 60 DEL 29 LUGLIO 2022.2022

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 1130/182043 del giorno 8.09.2020;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 4809/170618 del giorno 26.07.2022 con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" – DEI di questo Ateneo, profilo tecnico ingegnere dell'informazione esperto in project management, prioritariamente riservato a volontario delle FFAA, avviso pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 60 del 29 luglio 2022;

VERIFICATO che non sono pervenute domande di partecipazione,

DISPONE:

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" – DEI di questo Ateneo, profilo tecnico ingegnere dell'informazione esperto in project management, prioritariamente riservato a volontario delle FFAA, avviso pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 60 del 29 luglio 2022, è andato deserto.

Firmato digitalmente dal Dirigente

Michele Menna

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.N. 2282/2023 PROT.N. 105806 DEL 18/04/2023
DICHIARAZIONE DI CHIUSURA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA
COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE SIA A TEMPO PIENO CHE
PARZIALE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DI CAT. D, POSIZIONE
ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENITIFICA ED ELABORAZIONE DATI,
CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, PER LE
ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA "GIACOMO CIAMICIAN" – CHIM DI
QUESTO ATENEO, INDETTO CON D.D. 8301/398071 DEL 22.12.2022 E PUBBLICATO SUL
PORTALE DI ATENEO IN DATA 23.12.2022**

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 1130/182043 del giorno 8.09.2020;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n.8301/398071 del giorno 22.12.2022, pubblicata sul Portale D'Ateneo il giorno 23.12.2022, con la quale è stato indetto, presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, un concorso pubblico per esami, per la costituzione di una graduatoria per l'assunzione sia a tempo pieno che parziale di personale tecnico amministrativo di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per le esigenze del Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" – CHIM di questo Ateneo;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice in cui risulta che nessun candidato ha superato entrambe le prove,

D I S P O N E:

Il concorso pubblico per esami, per la costituzione di una graduatoria per l'assunzione sia a tempo pieno che parziale di personale tecnico amministrativo di Cat. D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per le esigenze del Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" – CHIM di questo Ateneo, indetto con D.D. 8301/398071 del giorno 22.12.2022 e pubblicato sul Portale D'Ateneo il giorno 23.12.2022, ha avuto esito negativo.

Firmato digitalmente dal Dirigente

Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2287/2023 PROT.N. 105812 DEL 18/04/2023 DI APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE SIA A TEMPO PIENO CHE PARZIALE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO-

SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE "GIOVANNI MARIA BERTIN" - EDU DI QUESTO ATENEO, INDETTO CON DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 8300/398051 DEL GIORNO 22.12.2022, PUBBLICATA SUL PORTALE D'ATENEO IL 23.12.2022

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 1130/182043 del giorno 8.09.2020;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 8300/398051 del giorno 22.12.2022, con la quale è stato indetto, presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, un concorso pubblico per esami, per la costituzione di una graduatoria per l'assunzione sia a tempo pieno che parziale di personale tecnico amministrativo di Cat. C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per le esigenze del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" - EDU di questo Ateneo, pubblicata sul Portale D'Ateneo il giorno 23.12.2022;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice,

DISPONE:

Art. 1 – sono approvati gli atti del concorso pubblico per esami, per la costituzione di una graduatoria per l'assunzione sia a tempo pieno che parziale di personale tecnico amministrativo di Cat. C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per le esigenze del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" - EDU di questo Ateneo, indetto con D.D. 8300/398051 del giorno 22.12.2022 e pubblicato sul Portale D'Ateneo il giorno 23.12.2022;

Art. 2 - è approvata la seguente graduatoria generale di merito per assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale:

	Cognome Nome	Totale/60

1	MUSUMECI DAVIDE CARMINE	48,67
---	-------------------------	-------

Firmato digitalmente dal Dirigente
Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.N. 2288/2023 PROT.N.105813 DEL 18/04/2023 DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE PER 2 POSTI DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA BIBLIOTECHE, ESPERTI DI GESTIONE DELLE RISORSE ELETTRONICHE, PER LE ESIGENZE DELL'AREA BIBLIOTECHE E SERVIZI ALLO STUDIO – ABIS DI QUESTO ATENEIO, INDETTA CON D.D. 7592/348608 DEL 28.11.2022 E PUBBLICATA SUL PORTALE D'ATENEIO IL GIORNO 29.11.2022

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali ai sensi del D. Lgs. 75/2017 riservate al personale tecnico amministrativo in servizio presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna emanato con DR 1149/2019 del 3 luglio 2019 e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n. 270 del 15 luglio 2019;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 7592/348608 del giorno 28.11.2022, con la quale è stata indetta la procedura di progressione verticale per 2 posti di Categoria D, posizione economica 1, area biblioteche, esperti di gestione delle risorse elettroniche, per le esigenze dell'Area Biblioteche e Servizi allo Studio – ABIS di questo Ateneo, pubblicata sul Portale d'Ateneo il giorno 29.11.2022;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice,

D I S P O N E:

Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di progressione verticale per 2 posti di Categoria D, posizione economica 1, area biblioteche, esperti di gestione delle risorse elettroniche, per le esigenze dell'Area Biblioteche e Servizi allo Studio – ABIS di questo Ateneo, indetta con D.D. 7592/348608 del giorno 28.11.2022 e pubblicata sul Portale d'Ateneo il giorno 29.11.2022;

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

N.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO/90
1	TAGLIAVINI MARCO	83,5
2	LOMBARDI ANNALISA	82
3	BERGAMASCHI SILVIA	78
4	RICUCCI BERARDINO	75,5
5	ROSSI FRANCESCA	66,5

Art. 3 – Sono dichiarati vincitori del concorso il Dott. Marco Tagliavini e la Dott.ssa Annalisa Lombardi.

Firmato digitalmente dal Dirigente
Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP.N. 2347/2023 PROT.N. 109124 DEL 21/04/2023 DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE PER 59 POSTI DI CATEGORIA C – AREA AMMINISTRATIVA PER TUTTE LE STRUTTURE DI ATENEO, INDETTA CON D.D. 7609/349000 DEL 28.11.2022 E PUBBLICATA SUL PORTALE D'ATENEO IL GIORNO 29.11.2022

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali ai sensi del D. Lgs. 75/2017 riservate al personale tecnico amministrativo in servizio presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna emanato con DR 1149/2019 del 3 luglio 2019 e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n. 270 del 15 luglio 2019;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 7609/349000 del giorno 28.11.2022, con la quale è stata indetta la procedura di progressione verticale per 59 posti di Categoria C – area amministrativa per tutte le Strutture di Ateneo, pubblicata sul Portale d'Ateneo il giorno 29.11.2022;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice,

DISPONE:

Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di progressione verticale per 59 posti di Categoria C – area amministrativa per tutte le Strutture di Ateneo, indetta con D.D. 7609/349000 del giorno 28.11.2022 e pubblicata sul Portale d'Ateneo il giorno 29.11.2022;

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

N.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO/90
1	DEL GAUDIO MARIA GABRIELLA	87
2	ATZENI ALESSANDRA	73
3	PASINI MARIANNA	72,5
4	PRETE LUISA MARIA ALESSANDRA	72 (precede per Art. 5, co 4, punto 19 del D.P.R. 487/94)
5	CICCAGLIONE PASQUALA	72
7	TUFANO SIMONE	58,5 (precede per Art. 5, co 4, punto 19 del D.P.R. 487/94, Lodevole Servizio presso questa PA, figlio/i a carico e minore età)
6	TADOLINI CLAUDIA	58,5
8	PESARO ELENA	56,5

9	CERA MARIA ANNA	55,5
---	-----------------	------

Art. 3 – Sono dichiarati vincitori del concorso:

- Del Gaudio Maria Gabriella
- Atzeni Alessandra
- Pasini Marianna
- Prete Luisa Maria Alessandra
- Ciccaglione Pasquala
- Tufano Simone
- Tadolini Claudia
- Pesaro Elena
- Cera Maria Anna

Firmato digitalmente dal Dirigente

Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 2552/2023 PROT.N. 119891 DEL 04/05/2023 DI APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, A N. 3 POSTI DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA AGRARIA – AUB DI QUESTO ATENEO, DI CUI UN POSTO RISERVATO A VOLONTARIO DELLE FFAA, INDETTO CON DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 7153/303700 DEL GIORNO 10.11.2022, AVVISO PUBBLICATO SULLA G.U. – 4^ SERIE SPECIALE “CONCORSI ED ESAMP” N. 89 DELL’ 11.11.2022

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 1130/182043 del giorno 8.09.2020;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 7153/303700 del giorno 10.11.2022 con la quale è stato indetto, presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, un concorso pubblico, per esami, a n. 3 posti di Cat. C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell'Azienda Agraria – AUB di questo Ateneo, di cui un posto riservato a volontario delle FFAA, avviso pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 89 dell'11 novembre 2022;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice;

ACCERTATO che tra gli idonei non ci sono candidati in possesso dei requisiti necessari per usufruire della riserva a favore delle categorie di cui all'art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell'articolo 678 comma 9, del D. Lgs.vo 66/2010,

DISPONE:

Art. 1 – sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 3 posti di Cat. C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell'Azienda Agraria – AUB di questo Ateneo, di cui un posto riservato a volontario delle FFAA, indetto con D.D. 7153/303700 del giorno 10.11.2022 e avviso pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 89 dell'11 novembre 2022;

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

	Cognome Nome	Totale/60
1	AZZARONI AURORA	54
2	VENTURI PIETRO	52
3	ZUCCHERI MIRKO	51
4	SGARAVATTO ANDREA	50

5	FRANCESCHINI CRISTIANO	47
6	BONORA ALESSANDRO	45

Art. 3 – Sono dichiarati vincitori/trici del concorso:

- AZZARONI AURORA
- VENTURI PIETRO
- ZUCCHERI MIRKO

Firmato digitalmente dal Dirigente

Michele Menna

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

➤ **Deleghe**

DECRETO RETTORALE REP. N. 526/2023 PROT. N.108620 DEL 20/04/2023 - DELEGA AL DIRETTORE GENERALE, AI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI, AI DIRIGENTI IN QUALITA' DI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE A PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IL RETTORE

VISTI

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

-
- il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 - lo Statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 1203/2011 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lett. g) relativo al potere del Rettore di conferire deleghe per materie determinate;
 - il Testo Unico sulla Privacy e sull'Utilizzo dei Sistemi Informatici d’Ateneo di cui al D.R. n. 271/2009 e ss.mm.ii;
 - il D.R. rep. n. 22/2022 del 12/01/2022, prot. n. 12617, “Delega del rettore al direttore generale, ai direttori dei dipartimenti, ai dirigenti in qualità di responsabili dell’attuazione delle misure a protezione dei dati personali”;

RAVVISATA

- l’esigenza di prevedere, anche ai sensi dell’art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati) del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii., che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano per conto dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (di seguito, anche “Titolare del trattamento”);
- la necessità di chiarire che il ruolo di “Responsabile del trattamento”, così come inteso dall’abrogato art. 29 del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii. attualmente richiamato nel Testo Unico sulla Privacy e sull'Utilizzo dei Sistemi Informatici d’Ateneo (D.R. 271/2009) come funzione attribuita a “Vicepresidenti di Sede, Direttori, Dirigenti o figure equivalenti di ciascuna struttura di cui si compone l’Ateneo”, non equivale al ruolo di “Responsabile del trattamento” previsto all’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Tale articolo prevede infatti obblighi distinti in capo ai Responsabili del trattamento rispetto a quelli pertinenti ai rispettivi Titolari, riferendosi così a soggetti non appartenenti alla stessa organizzazione del Titolare e individuando con la definizione di “Responsabili del trattamento” soggetti esterni all’Ateneo;
- la necessità di precisare, alla luce delle nuove definizioni e prescrizioni normative, che i compiti e le funzioni già previste nel D.R. 271/2009 rimangono delegate alle stesse cariche e/o incarichi previsti agli articoli 5, comma 1, lettera b) e 9 del D.R. 271/2009 in relazione alle quali dovrà ora farsi riferimento come ai “*Responsabili dell’attuazione delle misure a protezione dei dati personali*”, al fine di evitare ambiguità rispetto al ruolo di “Responsabili del trattamento” indicato all’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679;
- l’esigenza di precisare i compiti e ampliare l’operatività della delega già attribuita ai *Responsabili dell’attuazione delle misure a protezione dei dati personali* tramite D.R. rep. n. 22/2022 del 12/01/2022, prot. n. 12617, “Delega del rettore al direttore generale, ai direttori dei dipartimenti, ai dirigenti in qualità di responsabili dell’attuazione delle misure a protezione dei dati personali”, e, pertanto, di operare nel futuro secondo gli effetti di questo nuovo atto;

DECRETA

Art. 1

(Funzioni delegate)

- 1) Il Rettore delega i Direttori di Dipartimento, i Dirigenti di Area e/o eventuali figure equivalenti previste per le strutture ex art. 25 dello Statuto d’Ateneo all’attuazione di tutti gli obblighi, i compiti e le funzioni previste nel D.R. n. 271/2009 in capo ai “Responsabili del trattamento” e/o “Responsabili di Struttura”.
- 2) Gli obblighi, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente saranno espletate dai soggetti ivi indicati in qualità di “*Responsabili dell’attuazione delle misure a protezione dei dati personali*”.
- 3) Sono delegati ai *Responsabili dell’attuazione delle misure a protezione dei dati personali* i seguenti compiti e funzioni, limitatamente alle attività di trattamento svolte dalla struttura di propria competenza:

-
- vigilare, monitorare e garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali;
 - designare eventuali soggetti autorizzati al trattamento dei dati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-*quaterdecies* del D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., verificando periodicamente i profili di autorizzazione di trattamento dei dati loro assegnati;
 - verificare che siano fornite agli interessati adeguate informazioni inerenti la protezione dei dati personali;
 - assicurare la redazione e il continuo aggiornamento del registro delle attività di trattamento;
 - impartire idonee istruzioni in materia di protezione dei dati al personale autorizzato al trattamento, favorendone la formazione;
 - adottare misure di sicurezza finalizzate ad evitare i rischi, anche accidentali, di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta e vigilare sulla concreta attuazione delle misure prescritte;
 - assicurare un intervento tempestivo, secondo le procedure stabilite dal Titolare, nel caso di violazione dei dati;
 - fornire adeguato riscontro a eventuali istanze degli interessati osservando quanto previsto dagli artt.15-22 del Regolamento (UE) 2016/679;
 - garantire l'esecuzione delle disposizioni stabilite o diffuse, anche per il tramite degli uffici preposti, dal Titolare in materia di protezione dei dati personali;
 - garantire, con riferimento alle attività e ai mezzi di trattamento di dati personali gestiti dalla propria struttura, il rispetto dei principi di "*Privacy by design*" e "*Privacy by default*";
 - monitorare l'adeguatezza di accordi e clausole in materia di protezione dei dati personali stabilite negli atti o nei rapporti che intervengono con soggetti terzi, eventualmente contattando il Responsabile della protezione dei dati dell'Ateneo laddove si ritenga necessario ottenere un parere;
 - provvedere alla valutazione di impatto nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679, anche dando effettività alle azioni di mitigazione previste e concordate con il Titolare per affrontare eventuali rischi identificati;
 - assicurare la cancellazione di dati personali trattati in violazione di legge o per i quali ricorrano i presupposti per garantire la distruzione dei dati.
- 4) I *Responsabili dell'attuazione delle misure a protezione dei dati personali* coinvolti su una stessa attività di trattamento si impegnano a:
- a. collaborare fattivamente per definire i rispettivi compiti e funzioni di cui al punto 3;
 - b. coordinarsi per accertare che siano adottati tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
- 5) Oltre a quanto sopra specificamente indicato, i *Responsabili dell'attuazione delle misure a protezione dei dati personali* sono tenuti a osservare ogni eventuale successiva prescrizione, istruzione o raccomandazione, generale o specifica, in materia di protezione dei dati personali proveniente dal Titolare del trattamento ovvero dal Responsabile della Protezione dei dati dell'Ateneo, garantendo, in generale, attività di supporto, scambio di informazioni e/o collaborazione ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.
- 6) Ogni riferimento a istruzioni, suggerimenti e/o buone prassi ricondotto al ruolo o alla qualifica di "Responsabili del trattamento" e/o "Responsabili di Struttura" contenuti in atti, circolari, delibere o qualsivoglia documento antecedente alla data del 25 maggio 2018 concernente la protezione dei dati personali è da intendersi riferito anche ai *Responsabili dell'attuazione delle misure a protezione dei dati personali*.

Art. 2

(Delega di firma)

- 1) Il Rettore delega ai *Responsabili dell'attuazione delle misure a protezione dei dati personali* la firma:

- degli accordi di contitolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, per i quali l'Ateneo risulti Contitolare del trattamento;
 - degli atti di nomina redatti ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 per i quali l'Ateneo risulti Titolare, Contitolare o Responsabile del trattamento.
- 2) Fermo restando che gli obblighi, i compiti e le funzioni di cui all'articolo 1 restano in capo a ciascun *Responsabile dell'attuazione delle misure a protezione dei dati personali* nell'ambito delle rispettive competenze, nel caso in cui più strutture dell'Ateneo siano coinvolte in una stessa attività di trattamento o in uno stesso adempimento derivante dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, in forza del reciproco impegno alla definizione dei rispettivi compiti e funzioni di cui all'articolo 1, i rispettivi *Responsabili dell'attuazione delle misure a protezione dei dati personali* stabiliscono ed esplicitano di comune accordo quale *Responsabile dell'attuazione delle misure a protezione dei dati personali* redige e sottoscrive gli atti di cui al comma precedente.
- 3) Qualora gli atti di cui al comma 1 siano parte integrante di accordi sottoscritti dal Rettore, non è necessario che tali atti siano sottoscritti dai *Responsabili dell'attuazione delle misure a protezione dei dati personali*.

Firmato digitalmente

IL RETTORE

(Giovanni Molari)

DELIBERA N. 222 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24/03/2023

OGGETTO: AUMENTI DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E NETWORK NELL'AMBITO DELLA TERZA MISSIONE			
N. o.d.g. 6.7	Rep. n. 222	Prot. N. 117437/2023	UOR: ARIN - Settore Staff Affari generali e coordinamento fundraising

omissis

Il **Consiglio di Amministrazione**, *in forma unanime*, **autorizza** il Dirigente dell'Area Innovazione ad accogliere eventuali aumenti delle quote di partecipazione alle associazioni e network presidiati da ARIN, purché gli aumenti siano di importo ridotto, nel limite massimo del 25% per singolo incremento e con un tetto cumulativo di 3.000 euro per ciascuna associazione/network rispetto all'importo attualmente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti della copertura di budget indicata nel presente riferimento.

omissis

La presente copia informatica è composta da n. 1 facciata ed è conforme all'originale informatico registrato e conservato agli atti di questo Ateneo.

Il funzionario
dott. Paolo Pezzulla

firmato digitalmente


